

Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

### Sommario

#### I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- Regolamento (CE) n. 1222/2001 della Commissione del 21 giugno 2001 recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofruttili ..... 1
- Regolamento (CE) n. 1223/2001 della Commissione, del 21 giugno 2001, che modifica il regolamento (CE) n. 713/2001 relativo all'acquisto di carni bovine in virtù del regolamento (CE) n. 690/2001 ..... 3
- Regolamento (CE) n. 1224/2001 della Commissione, del 21 giugno 2001, relativo al rilascio di titoli di esportazione nel settore vitivinicolo ..... 5
- Regolamento (CE) n. 1225/2001 della Commissione, del 21 giugno 2001, relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione di frumento tenero di cui al regolamento (CE) n. 943/2001 ..... 6
- Regolamento (CE) n. 1226/2001 della Commissione, del 21 giugno 2001, che modifica i dazi all'importazione nel settore dei cereali ..... 7
- ★ **Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione** ..... 10

#### II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

##### Consiglio

2001/473/CE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 4 aprile 2001, relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica del Cile che aggiunge all'accordo quadro di cooperazione tra la Comunità europea e gli Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra, un protocollo supplementare relativo all'assistenza amministrativa reciproca in materia doganale** ..... 20



|   |           |
|---|-----------|
| Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica del Cile che aggiunge all'accordo quadro di cooperazione un protocollo supplementare relativo all'assistenza amministrativa reciproca in materia doganale .....  | 21        |
| Protocollo relativo all'assistenza reciproca tra le autorità amministrative in materia doganale   | 23        |
| <b>Commissione</b>  |           |
| 2001/474/CE:  |           |
| * <b>Decisione della Commissione, dell'8 maggio 2001, relativa alla liquidazione dei conti presentati dagli Stati membri per le spese dell'esercizio finanziario 2000 finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione garanzia [notificata con il numero C(2001) 1192] .....</b> | <b>27</b> |
| 2001/475/CE:  |           |
| * <b>Decisione della Commissione, del 12 giugno 2001, relativa all'inventario del potenziale produttivo viticolo presentato dall'Italia a norma del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio [notificata con il numero C(2001) 1581] .....</b>   | <b>32</b> |
| <hr/>   |           |
| <b>Rettifiche</b>   |           |
| Rettifica del regolamento (CE) n. 1189/2001 della Commissione, del 15 giugno 2001, che fissa i dazi all'importazione nel settore dei cereali (GU L 161 del 16.6.2001) .....   | 33        |
| * <b>Rettifica dell'indirizzo della Banca centrale europea, del 26 aprile 2001, relativo a un sistema di trasferimento espresso trans-europeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET) (BCE/2001/3) (GU L 140 del 24.5.2001) .....</b>  | <b>34</b> |

## I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CE) N. 1222/2001 DELLA COMMISSIONE**  
**del 21 giugno 2001**  
**recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di**  
**entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,  
visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 22 giugno 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 giugno 2001.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

<sup>(2)</sup> GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 21 giugno 2001, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

| Codice NC                          | Codice paesi terzi <sup>(1)</sup>  | Valore forfettario all'importazione |       |
|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------|
| 0702 00 00                         | 052                                | 77,7                                |       |
|                                    | 999                                | 77,7                                |       |
| 0707 00 05                         | 052                                | 79,1                                |       |
|                                    | 999                                | 79,1                                |       |
| 0709 90 70                         | 052                                | 79,8                                |       |
|                                    | 204                                | 50,7                                |       |
|                                    | 624                                | 86,4                                |       |
|                                    | 999                                | 72,3                                |       |
| 0805 30 10                         | 388                                | 68,2                                |       |
|                                    | 528                                | 67,0                                |       |
|                                    | 999                                | 67,6                                |       |
|                                    | 0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90 | 388                                 | 91,1  |
| 0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90 | 400                                | 102,5                               |       |
|                                    | 404                                | 117,5                               |       |
|                                    | 508                                | 92,1                                |       |
|                                    | 512                                | 88,1                                |       |
|                                    | 524                                | 65,5                                |       |
|                                    | 528                                | 77,9                                |       |
|                                    | 720                                | 108,3                               |       |
|                                    | 800                                | 216,0                               |       |
|                                    | 804                                | 96,8                                |       |
|                                    | 999                                | 105,6                               |       |
|                                    | 0809 10 00                         | 052                                 | 210,9 |
|                                    |                                    | 999                                 | 210,9 |
| 0809 20 95                         | 052                                | 327,4                               |       |
|                                    | 064                                | 215,1                               |       |
|                                    | 066                                | 177,1                               |       |
|                                    | 400                                | 272,6                               |       |
|                                    | 616                                | 287,5                               |       |
|                                    | 999                                | 255,9                               |       |

<sup>(1)</sup> Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2032/2000 della Commissione (GU L 243 del 28.9.2000, pag. 14). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

**REGOLAMENTO (CE) N. 1223/2001 DELLA COMMISSIONE**  
**del 21 giugno 2001**  
**che modifica il regolamento (CE) n. 713/2001 relativo all'acquisto di carni bovine in virtù del**  
**regolamento (CE) n. 690/2001**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine <sup>(1)</sup>,

visto il regolamento (CE) n. 690/2001 della Commissione, del 3 aprile 2001, relativo a misure speciali di sostegno del mercato delle carni bovine <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 2, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 690/2001 prevede all'articolo 2, paragrafo 2, l'apertura o la sospensione di gare per l'acquisto di carni bovine, in funzione dei prezzi medi di mercato per la classe di riferimento registrati nelle ultime due precedenti la gara per le quali sono disponibili quotazioni.
- (2) A norma dell'articolo 12, secondo comma, del suddetto regolamento, in alcuni Stati membri le norme relative alla gara possono essere applicate volontariamente fino

al 30 giugno 2001, mentre in altri l'applicazione è obbligatoria.

- (3) L'applicazione degli articoli 2 e 12 di cui sopra comporta l'apertura di gare di acquisto in alcuni Stati membri. Occorre modificare in conformità il regolamento (CE) n. 713/2001 della Commissione <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1009/2001 <sup>(4)</sup>, relativo all'acquisto di carni bovine in virtù del regolamento (CE) n. 690/2001.
- (4) Poiché il presente regolamento dev'essere applicato immediatamente, occorre provvedere affinché esso entri in vigore alla data della pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato del regolamento (CE) n. 713/2001 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 22 giugno 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 giugno 2001.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU L 95 del 5.4.2001, pag. 8.

<sup>(3)</sup> GU L 100 dell'11.4.2001, pag. 3.

<sup>(4)</sup> GU L 140 del 24.5.2001, pag. 29.

---

ANEXO — BILAG — ANHANG — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO — BIJLAGE — ANEXO —  
LIITE — BILAGA

---

Estado miembro

Medlemsstat

Mitgliedstaat

Κράτος μέλος

Member State

État membre

Stati membri

Lidstaat

Estado-Membro

Jäsenvaltiot

Medlemsstat

---

Deutschland

France

Nederland

Ireland

---

**REGOLAMENTO (CE) N. 1224/2001 DELLA COMMISSIONE**  
**del 21 giugno 2001**  
**relativo al rilascio di titoli di esportazione nel settore vitivinicolo**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 883/2001 della Commissione, del 24 aprile 2001, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore vitivinicolo con i paesi terzi <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 9, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 63, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo <sup>(2)</sup>, ha limitato la concessione di restituzioni all'esportazione per i prodotti del settore vitivinicolo ai volumi e alle spese convenuti nel quadro dell'accordo sull'agricoltura, concluso nell'ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round.
- (2) L'articolo 9 del regolamento (CE) n. 883/2001 ha stabilito le condizioni alle quali la Commissione può adottare misure particolari per evitare il superamento della quantità prevista o del bilancio disponibile nel quadro di tale accordo.
- (3) In base alle informazioni relative alle domande di titoli di esportazione di cui dispone la Commissione alla data del 20 giugno 2001, la quantità ancora disponibile per il periodo fino al 30 giugno 2001, per la zona 2) Asia, di cui all'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (CE) n.

883/2001, rischia di essere superata, a meno che non si adottino restrizioni del rilascio dei titoli di esportazione con fissazione anticipata della restituzione. Di conseguenza, è opportuno applicare una percentuale uniforme di accettazione delle domande presentate dal 13 al 19 giugno 2001 e sospendere fino al 30 giugno 2001 il rilascio dei titoli per le domande pendenti, nonché la presentazione delle domande stesse,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. I titoli di esportazione con fissazione anticipata della restituzione nel settore vitivinicolo, le cui domande sono state presentate dal 13 al 19 giugno 2001 nel quadro del regolamento (CE) n. 883/2001, sono rilasciati nella misura del 76,13 % dei quantitativi richiesti per la zona 2) Asia.

2. Fino al 30 giugno 2001, sono sospesi per la zona 2) Asia il rilascio di titoli di esportazione per i prodotti del settore vitivinicolo, di cui al paragrafo 1, per quanto riguarda le domande presentate a partire dal 20 giugno 2001, nonché la presentazione di domande di titolo a partire dal 22 giugno 2001.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 22 giugno 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 giugno 2001.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 128 del 10.5.2001, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1225/2001 DELLA COMMISSIONE****del 21 giugno 2001****relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione di frumento tenero di cui al regolamento (CE) n. 943/2001**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 <sup>(2)</sup>,visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 602/2001 <sup>(4)</sup>, e in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Una gara per la restituzione all'esportazione di frumento tenero verso qualsiasi paese terzo, ad eccezione della Polonia, è stata indetta con il regolamento (CE) n. 943/2001 della Commissione <sup>(5)</sup>.

- (2) Conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95, la Commissione può, in base alle offerte comunicate e secondo la procedura prevista all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, decidere di non dar seguito alla gara.
- (3) Tenuto conto in particolare dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95, non è opportuno fissare una restituzione massima.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Non è dato seguito alle offerte comunicate dal 15 al 21 giugno 2001, nell'ambito della gara per la restituzione all'esportazione di frumento tenero di cui al regolamento (CE) n. 943/2001.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 22 giugno 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 giugno 2001.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.

<sup>(4)</sup> GU L 89 del 29.3.2001, pag. 16.

<sup>(5)</sup> GU L 133 del 16.5.2001, pag. 3.



**REGOLAMENTO (CE) N. 1226/2001 DELLA COMMISSIONE**  
**del 21 giugno 2001**  
**che modifica i dazi all'importazione nel settore dei cereali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 <sup>(2)</sup>,

visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2235/2000 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) I dazi all'importazione nel settore dei cereali sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1189/2001 della Commissione <sup>(5)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 1197/2001 <sup>(6)</sup>.

(2) L'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1249/96 prevede che, se nel corso del periodo di applicazione la media dei dazi all'importazione calcolata differisce di 5 EUR/t dal dazio fissato, occorre applicare un corrispondente aggiustamento. Poiché si è verificata tale differenza, è necessario adattare i dazi all'importazione fissati dal regolamento (CE) n. 1189/2001,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 1189/2001 sono sostituiti dagli allegati I e II del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 22 giugno 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 giugno 2001.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125.

<sup>(4)</sup> GU L 256 del 10.10.2000, pag. 13.

<sup>(5)</sup> GU L 161 del 16.6.2001, pag. 35.

<sup>(6)</sup> GU L 162 del 19.6.2001, pag. 16.

## ALLEGATO I

## Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1766/92

| Codice NC  | Designazione delle merci  | Dazi all'importazione per via terrestre, fluviale o marittima in provenienza dai porti mediterranei, dai porti del Mar Nero o dai porti del Mar Baltico (in EUR/t) | Dazi all'importazione per via aerea o per via marittima in provenienza da altri porti <sup>(2)</sup> (in EUR/t) |
|------------|---|--|---|
| 1001 10 00 | Fumento (grano) duro di qualità elevata   | 0,00   | 0,00  |
|            | di qualità media <sup>(1)</sup>   | 0,00   | 0,00  |
| 1001 90 91 | Fumento (grano) tenero destinato alla semina  | 0,00   | 0,00  |
| 1001 90 99 | Fumento (grano) tenero di qualità elevata, diverso da quello destinato alla semina <sup>(3)</sup> | 0,00   | 0,00  |
|            | di qualità media  | 23,20  | 13,20   |
|            | di bassa qualità  | 59,03  | 49,03   |
| 1002 00 00 | Segala  | 52,05  | 42,05   |
| 1003 00 10 | Orzo destinato alla semina  | 52,05  | 42,05   |
| 1003 00 90 | Orzo diverso dall'orzo destinato alla semina <sup>(3)</sup>                                       | 52,05  | 42,05   |
| 1005 10 90 | Granturco destinato alla semina, diverso dal granturco ibrido                                     | 75,36  | 65,36   |
| 1005 90 00 | Granturco diverso dal granturco destinato alla semina <sup>(3)</sup>                              | 75,36  | 65,36   |
| 1007 00 90 | Sorgo da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina                                 | 52,05  | 42,05   |

<sup>(1)</sup> Per il frumento duro che non soddisfa i requisiti della qualità minima per il grano duro di qualità media, di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1249/96, il dazio applicabile è quello fissato per il frumento (grano) tenero di bassa qualità.

<sup>(2)</sup> Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez [articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1249/96], l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

— 3 EUR/t se il porto di scarico si trova nel Mar Mediterraneo oppure

— 2 EUR/t se il porto di scarico si trova in Irlanda, nel Regno Unito, in Danimarca, in Svezia, in Finlandia oppure sulla costa atlantica della penisola iberica.

<sup>(3)</sup> L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 o 8 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1249/96.

## ALLEGATO II

## Elementi di calcolo dei dazi

(periodo dal 15.6.2001 al 20.6.2001)

1. Medie delle due settimane precedenti il giorno della fissazione:

| Quotazioni borsistiche                   | Minneapolis | Kansas City  | Chicago | Chicago | Minneapolis | Minneapolis       | Minneapolis |
|--|-------------|--------------|---------|---------|-------------|-------------------|-------------|
| Prodotto (% proteine al 12 % di umidità) | HRS2. 14 %  | HRW2. 11,5 % | SRW2    | YC3     | HAD2        | qualità media (*) | US barley 2 |
| Quotazione (EUR/t)                       | 136,20      | 130,76       | 108,49  | 86,59   | 201,95 (**) | 191,95 (**)       | 109,39 (**) |
| Premio sul Golfo (EUR/t)                 | —           | 18,45        | 4,88    | 10,46   | —           | —                 | —           |
| Premio sui Grandi Laghi (EUR/t)          | 28,17       | —            | —       | —       | —           | —                 | —           |

(\*) Premio negativo di importo pari a 10 EUR/t [articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(\*\*) Fob Duluth.

2. Trasporto/costi: Golfo del Messico — Rotterdam: 19,34 EUR/t; Grandi Laghi — Rotterdam: 30,60 EUR/t.

3. Sovvenzioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma del regolamento (CE) n. 1249/96: 0,00 EUR/t (HRW2)  
0,00 EUR/t (SRW2).

**DIRETTIVA 2001/29/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO****del 22 maggio 2001****sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 47, paragrafo 2, e gli articoli 55 e 95,

vista la proposta della Commissione <sup>(1)</sup>,

visto il parere del Comitato economico e sociale <sup>(2)</sup>,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato <sup>(3)</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) Il trattato prevede l'instaurazione di un mercato interno, e la creazione di un sistema che garantisca l'assenza di distorsioni della concorrenza nel mercato interno. L'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative al diritto d'autore e ai diritti connessi contribuisce al raggiungimento di tali obiettivi.
- (2) Il Consiglio europeo nella sua riunione di Corfù del 24 e 25 giugno 1994 ha sottolineato la necessità di istituire un quadro giuridico generale e flessibile a livello comunitario per favorire lo sviluppo della società dell'informazione in Europa. Ciò presuppone, tra l'altro, l'esistenza di un mercato interno dei nuovi prodotti e servizi. Sono già stati o stanno per essere adottati importanti atti legislativi comunitari per attuare tale quadro normativo. Il diritto d'autore e i diritti connessi svolgono un'importante funzione in questo contesto in quanto proteggono e stimolano lo sviluppo e la commercializzazione di nuovi prodotti e servizi nonché la creazione e lo sfruttamento del loro contenuto creativo.
- (3) L'armonizzazione proposta contribuisce all'applicazione delle quattro libertà del mercato interno e riguarda il rispetto dei principi fondamentali del diritto e segnatamente della proprietà, tra cui la proprietà intellettuale, della libertà d'espressione e dell'interesse generale.
- (4) Un quadro giuridico armonizzato in materia di diritto d'autore e di diritti connessi, creando una maggiore certezza del diritto e prevedendo un elevato livello di protezione della proprietà intellettuale, promuoverà notevoli investimenti in attività creatrici ed innovatrici, segnatamente nelle infrastrutture delle reti, e di conseguenza una crescita e una maggiore competitività dell'industria europea per quanto riguarda sia la fornitura di

contenuti che le tecnologie dell'informazione nonché, più in generale, numerosi settori industriali e culturali. Ciò salvaguarderà l'occupazione e favorirà la creazione di nuovi posti di lavoro.

- (5) Lo sviluppo tecnologico ha moltiplicato e diversificato i vettori della creazione, della produzione e dello sfruttamento. Anche se non sono necessari nuovi concetti in materia di protezione della proprietà intellettuale, si dovrebbe adattare e integrare le normative attuali sul diritto d'autore e sui diritti connessi per rispondere adeguatamente alle realtà economiche, quali le nuove forme di sfruttamento.
- (6) Senza un'armonizzazione a livello comunitario, la produzione legislativa già avviata a livello nazionale in una serie di Stati membri per rispondere alle sfide tecnologiche può generare differenze significative in materia di protezione e, di conseguenza, restrizioni alla libera circolazione dei servizi e prodotti che contengono proprietà intellettuale o su di essa si basano, determinando una nuova frammentazione del mercato interno nonché un'incoerenza normativa. L'impatto di tali differenze ed incertezze normative diverrà più significativo con l'ulteriore sviluppo della società dell'informazione che ha già incrementato notevolmente lo sfruttamento transfrontaliero della proprietà intellettuale. Tale sviluppo è destinato ad accrescersi ulteriormente. L'esistenza di sensibili differenze e incertezze giuridiche in materia di protezione potrebbe ostacolare la realizzazione di economie di scala per i nuovi prodotti e servizi contenenti diritti d'autore e diritti connessi.
- (7) Anche il quadro giuridico comunitario relativo alla protezione del diritto d'autore e dei diritti connessi dovrebbe, di conseguenza, essere adattato e completato per il buon funzionamento del mercato interno. A tal fine dovrebbero essere modificate le disposizioni nazionali sul diritto d'autore e sui diritti connessi che siano notevolmente difformi nei vari Stati membri o che diano luogo a incertezze giuridiche ostacolanti il buon funzionamento del mercato interno e l'adeguato sviluppo della società dell'informazione in Europa, e dovrebbero essere evitate risposte nazionali incoerenti rispetto agli sviluppi tecnologici, mentre non è necessario eliminare o prevenire le differenze che non incidono negativamente sul funzionamento del mercato interno.
- (8) Le varie implicazioni sociali e culturali della società dell'informazione richiedono che si tenga conto della specificità del contenuto dei prodotti e servizi.

<sup>(1)</sup> GU C 108 del 7.4.1998, pag. 6 e

GU C 180 del 25.6.1999, pag. 6.

<sup>(2)</sup> GU C 407 del 28.12.1998, pag. 30.

<sup>(3)</sup> Parere del Parlamento europeo del 10.2.1999 (GU C 150 del 28.5.1999, pag. 171), posizione comune del Consiglio del 28 settembre 2000 (GU C 344 dell'1.12.2000, pag. 1) e decisione del Parlamento europeo del 14 febbraio 2001 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Decisione del Consiglio del 9 aprile 2001.

- (9) Ogni armonizzazione del diritto d'autore e dei diritti connessi dovrebbe prendere le mosse da un alto livello di protezione, dal momento che tali diritti sono essenziali per la creazione intellettuale. La loro protezione contribuisce alla salvaguardia e allo sviluppo della creatività nell'interesse di autori, interpreti o esecutori, produttori e consumatori, nonché della cultura, dell'industria e del pubblico in generale. Si è pertanto riconosciuto che la proprietà intellettuale costituisce parte integrante del diritto di proprietà.
- (10) Per continuare la loro attività creativa e artistica, gli autori e gli interpreti o esecutori debbono ricevere un adeguato compenso per l'utilizzo delle loro opere, come pure i produttori per poter finanziare tale creazione. Gli investimenti necessari a fabbricare prodotti quali riproduzioni fonografiche, pellicole o prodotti multimediali e servizi quali i servizi su richiesta («on-demand») sono considerevoli. È necessaria un'adeguata protezione giuridica dei diritti di proprietà intellettuale per garantire la disponibilità di tale compenso e consentire un soddisfacente rendimento degli investimenti.
- (11) Un sistema efficace e rigoroso di protezione del diritto d'autore e dei diritti connessi è uno dei principali strumenti in grado di garantire alla creazione e alla produzione culturale europea le risorse necessarie nonché di preservare l'autonomia e la dignità di creatori e interpreti o esecutori.
- (12) Un'adeguata protezione delle opere tutelate dal diritto d'autore e delle opere tutelate dai diritti connessi assume grande importanza anche sotto il profilo culturale. L'articolo 151 del trattato obbliga la Comunità a tener conto degli aspetti culturali nell'azione da essa svolta.
- (13) Una ricerca comune e un'utilizzazione coerente, su scala europea, delle misure tecniche volte a proteggere le opere e altro materiale protetto e ad assicurare la necessaria informazione sui diritti in materia rivestono un'importanza fondamentale in quanto hanno per oggetto, in ultima analisi, l'applicazione dei principi e delle garanzie fissati dalle disposizioni giuridiche.
- (14) La presente direttiva dovrebbe promuovere l'apprendimento e la cultura proteggendo le opere e altro materiale protetto, ma autorizzando al tempo stesso alcune eccezioni o limitazioni nell'interesse del pubblico a fini educativi e d'insegnamento.
- (15) La conferenza diplomatica tenutasi sotto gli auspici dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (WIPO) ha portato nel dicembre del 1996 all'adozione di due nuovi trattati, il «Trattato della WIPO sul diritto d'autore» e il «Trattato della WIPO sulle interpretazioni, le esecuzioni e i fonogrammi», relativi rispettivamente alla protezione degli autori e alla protezione degli interpreti o esecutori e dei produttori di riproduzioni fonografiche. Detti trattati aggiornano notevolmente la protezione internazionale del diritto d'autore e dei diritti connessi anche per quanto riguarda il piano d'azione nel settore del digitale (la cosiddetta «digital agenda») e perfezionano i mezzi per combattere la pirateria a livello mondiale. La Comunità e la maggior parte degli Stati membri hanno già firmato i trattati e sono già in corso le procedure per la loro ratifica. La presente direttiva serve anche ad attuare una serie di questi nuovi obblighi internazionali.
- (16) La responsabilità per le attività in rete riguarda, oltre al diritto d'autore e ai diritti connessi, una serie di altri ambiti, come la diffamazione, la pubblicità menzognera o il mancato rispetto dei marchi depositati, ed è trattata in modo orizzontale nella direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («Direttiva sul commercio elettronico») <sup>(1)</sup> che chiarisce ed armonizza vari aspetti giuridici riguardanti i servizi della società dell'informazione, compresi quelli riguardanti il commercio elettronico. La presente direttiva dovrebbe essere attuata in tempi analoghi a quelli previsti per l'attuazione della direttiva sul commercio elettronico, in quanto tale direttiva fornisce un quadro armonizzato di principi e regole che riguardano tra l'altro alcune parti importanti della presente direttiva. Questa direttiva lascia impregiudicate le regole relative alla responsabilità della direttiva suddetta.
- (17) Soprattutto alla luce delle esigenze che derivano dal digitale, è necessario garantire che le società di gestione collettiva dei diritti raggiungano un livello di razionalizzazione e di trasparenza più elevato per ciò che riguarda il rispetto delle regole della concorrenza.
- (18) La presente direttiva lascia impregiudicate le modalità di gestione dei diritti, quali le licenze collettive estese, in vigore negli Stati membri.
- (19) I diritti morali dei titolari dei diritti devono essere esercitati in base al diritto degli Stati membri nel rispetto delle disposizioni della convenzione di Berna, sulla protezione delle opere letterarie e artistiche, del trattato WIPO sul diritto d'autore e del trattato WIPO sulle interpretazioni, le esecuzioni e i fonogrammi. Detti diritti morali non rientrano pertanto nel campo di applicazione della presente direttiva.
- (20) La presente direttiva si basa su principi e regole già definiti dalle direttive in vigore in tal campo, tra cui le direttive 91/250/CEE <sup>(2)</sup>, 92/100/CEE <sup>(3)</sup>, 93/83/CEE <sup>(4)</sup>, 93/98/CEE <sup>(5)</sup> e 96/9/CE <sup>(6)</sup> e sviluppa detti principi e regole e li integra nella prospettiva della società dell'informazione. Le disposizioni della presente direttiva devono lasciare impregiudicate le disposizioni di dette direttive, salvo quanto diversamente previsto nella presente direttiva.

<sup>(1)</sup> GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Direttiva 91/250/CEE del Consiglio, del 14 maggio 1991, relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore (GU L 122 del 17.5.1991, pag. 42). Direttiva modificata dalla direttiva 93/98/CE.

<sup>(3)</sup> Direttiva 92/100/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1992, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale (GU L 346 del 27.11.1992, pag. 61). Direttiva modificata dalla direttiva 93/98/CE.

<sup>(4)</sup> Direttiva 93/83/CEE del Consiglio, del 27 settembre 1993, per il coordinamento di alcune norme in materia di diritto d'autore e diritti connessi applicabili alla radiodiffusione via satellite e alla ritrasmissione via cavo (GU L 248 del 6.10.1993, pag. 15).

<sup>(5)</sup> Direttiva 93/98/CEE del Consiglio, del 29 ottobre 1993, concernente l'armonizzazione della durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi (GU L 290 del 24.11.1993 pag. 9).

<sup>(6)</sup> Direttiva 96/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 1996, relativa alla tutela giuridica delle banche di dati (GU L 77 del 27.3.1996, pag. 20).

- (21) La presente direttiva dovrebbe definire la portata degli atti coperti dal diritto di riproduzione in relazione ai vari beneficiari e ciò nel rispetto dell'acquis comunitario. È necessaria una definizione ampia di tali atti per garantire la certezza del diritto nel mercato interno.
- (22) La diffusione della cultura non può essere veramente promossa se non proteggendo rigorosamente i diritti e lottando contro le forme illegali di messa in circolazione di opere culturali contraffatte o riprodotte abusivamente.
- (23) La presente direttiva dovrebbe armonizzare ulteriormente il diritto d'autore applicabile alla comunicazione di opere al pubblico. Tale diritto deve essere inteso in senso lato in quanto concernente tutte le comunicazioni al pubblico non presente nel luogo in cui esse hanno origine. Detto diritto dovrebbe comprendere qualsiasi trasmissione o ritrasmissione di un'opera al pubblico, su filo o senza filo, inclusa la radiodiffusione, e non altri atti.
- (24) Il diritto di messa a disposizione del pubblico del materiale di cui all'articolo 3, paragrafo 2, andrebbe inteso come riguardante tutti gli atti che mettono tale materiale a disposizione del pubblico non presente nel luogo in cui hanno origine tali atti, con l'esclusione di tutti gli altri atti.
- (25) Dovrebbe avviarsi all'incertezza giuridica relativa alla natura e al grado di protezione degli atti di trasmissione su richiesta, su rete, di opere protette dal diritto d'autore e di materiali protetti dai diritti connessi, prevedendo una protezione armonizzata a livello comunitario. Dovrebbe essere chiarito che tutti i titolari riconosciuti dalla direttiva hanno il diritto esclusivo di rendere accessibili al pubblico le opere protette dal diritto d'autore e i materiali protetti da altri diritti mediante trasmissioni interattive su richiesta («on-demand»). Tali trasmissioni sono caratterizzate dal fatto che i componenti del pubblico possono accedervi dal luogo e nel momento da essi individualmente scelto.
- (26) Relativamente ai casi in cui le emittenti mettono a disposizione nei servizi su richiesta loro produzioni radiofoniche o televisive contenenti, quale parte integrante, musica proveniente da fonogrammi commerciali, vanno incoraggiati accordi collettivi in materia di licenze per agevolare la remunerazione dei diritti in questione.
- (27) La mera fornitura di attrezzature fisiche atte a rendere possibile o ad effettuare una comunicazione non costituisce un atto di comunicazione ai sensi della presente direttiva.
- (28) La protezione del diritto d'autore nel quadro della presente direttiva include il diritto esclusivo di controllare la distribuzione dell'opera incorporata in un supporto tangibile. La prima vendita nella Comunità dell'originale di un'opera o di sue copie da parte del titolare del diritto o con il suo consenso esaurisce il contenuto del diritto di controllare la rivendita di tale oggetto nella Comunità. Tale diritto non dovrebbe ritenersi esaurito in caso di vendita dell'originale o di sue copie da parte del titolare del diritto o con il suo consenso al di fuori della Comunità. I diritti di noleggio e i diritti di prestito per gli autori sono stati stabiliti nella direttiva 92/100/CEE. Il diritto di distribuzione di cui alla presente direttiva lascia impregiudicate le disposizioni relative ai diritti di noleggio e ai diritti di prestito di cui al capitolo I della direttiva suddetta.
- (29) La questione dell'esaurimento del diritto non si pone nel caso di servizi, soprattutto di servizi «on-line». Ciò vale anche per una copia tangibile di un'opera o di altri materiali protetti realizzata da un utente di tale servizio con il consenso del titolare del diritto. Perciò lo stesso vale per il noleggio e il prestito dell'originale e delle copie di opere o altri materiali protetti che sono prestazioni in natura. Diversamente dal caso dei CD-ROM o dei CD-I, nel quale la proprietà intellettuale è incorporata in un supporto materiale, cioè in un bene, ogni servizio «on-line» è di fatto un atto che dovrà essere sottoposto ad autorizzazione se il diritto d'autore o i diritti connessi lo prevedono.
- (30) I diritti oggetto della presente direttiva possono essere trasferiti, ceduti o dati in uso in base a contratti di licenza, senza pregiudizio delle disposizioni legislative nazionali applicabili in materia di diritto d'autore e diritti connessi.
- (31) Deve essere garantito un giusto equilibrio tra i diritti e gli interessi delle varie categorie di titolari nonché tra quelli dei vari titolari e quelli degli utenti dei materiali protetti. Le eccezioni e limitazioni alla protezione esistenti nelle legislazioni degli Stati membri devono essere riesaminate alla luce del nuovo ambiente elettronico. Le differenze esistenti nelle eccezioni e limitazioni relative a determinati atti hanno effetti negativi diretti sul funzionamento del mercato interno nel settore del diritto d'autore e dei diritti connessi. Tali differenze potrebbero facilmente accentuarsi con l'ulteriore sviluppo dell'utilizzazione economica transfrontaliera di opere e delle attività transfrontaliere. Onde garantire il corretto funzionamento del mercato interno, tali eccezioni e limitazioni dovrebbero essere definite in modo più uniforme. Il grado di armonizzazione di dette eccezioni dovrebbe dipendere dal loro impatto sul corretto funzionamento del mercato interno.
- (32) La presente direttiva fornisce un elenco esaustivo delle eccezioni e limitazioni al diritto di riproduzione e al diritto di comunicazione al pubblico. Talune eccezioni o limitazioni si applicano, se del caso, solo al diritto di riproduzione. Tale elenco tiene debito conto delle diverse tradizioni giuridiche degli Stati membri e mira, allo stesso tempo, a garantire il funzionamento del mercato interno. Gli Stati membri dovrebbero arrivare ad applicare in modo coerente tali eccezioni e limitazioni e ciò dovrebbe essere valutato al momento del riesame futuro della legislazione di attuazione.
- (33) Si dovrebbe prevedere un'eccezione al diritto esclusivo di riproduzione per consentire taluni atti di riproduzione temporanea, che sono riproduzioni transitorie o accessorie, le quali formano parte integrante ed essenziale di un procedimento tecnologico e effettuate all'unico scopo di consentire la trasmissione efficace in rete tra terzi con l'intervento di un intermediario o l'utilizzo legittimo di un'opera o di altri materiali. Gli atti di riproduzione in questione non dovrebbero avere un proprio valore economico distinto. Per quanto siano soddisfatte queste condizioni, tale eccezione include atti che facilitano la navigazione in rete e la realizzazione di copie «cache».

- compresi gli atti che facilitano l'effettivo funzionamento dei sistemi di trasmissione, purché l'intermediario non modifichi le informazioni e non interferisca con l'uso lecito di tecnologia ampiamente riconosciuta e utilizzata nel settore per ottenere dati sull'impiego delle informazioni. L'utilizzo è da considerare legittimo se è autorizzato dal titolare del diritto o non è limitato dalla legge.
- (34) Si dovrebbe dare agli Stati membri la possibilità di prevedere talune eccezioni o limitazioni in determinati casi, ad esempio per l'utilizzo a scopo didattico e scientifico, o da parte di organismi pubblici quali le biblioteche e gli archivi, per scopi d'informazione giornalistica, per citazioni, per l'uso da parte di portatori di handicap, per fini di sicurezza pubblica e in procedimenti amministrativi e giudiziari.
- (35) In taluni casi di eccezioni o limitazioni i titolari di diritti dovrebbero ricevere un equo compenso affinché siano adeguatamente indennizzati per l'uso delle loro opere o dei materiali protetti. Nel determinare la forma, le modalità e l'eventuale entità di detto equo compenso si dovrebbe tener conto delle peculiarità di ciascun caso. Nel valutare tali peculiarità, un valido criterio sarebbe quello dell'eventuale pregiudizio subito dai titolari dei diritti e derivante dall'atto in questione. Se i titolari dei diritti hanno già ricevuto un pagamento in altra forma, per esempio nell'ambito di un diritto di licenza, ciò non può comportare un pagamento specifico o a parte. Il livello dell'equo compenso deve tener pienamente conto della misura in cui ci si avvale delle misure tecnologiche di protezione contemplate dalla presente direttiva. In talune situazioni, allorché il danno per il titolare dei diritti sarebbe minimo, non può sussistere alcun obbligo di pagamento.
- (36) Gli Stati membri possono prevedere l'equo compenso dei titolari anche allorché si applicano le disposizioni facoltative sulle eccezioni o limitazioni che non lo comportano.
- (37) Gli attuali regimi nazionali in materia di reprografia non creano, dove previsti, forti ostacoli al mercato interno. Gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di prevedere un'eccezione, o una limitazione in relazione alla reprografia.
- (38) Si dovrebbe consentire agli Stati membri di prevedere un'eccezione o una limitazione al diritto di riproduzione per taluni tipi di riproduzione di materiale sonoro, visivo e audiovisivo ad uso privato con un equo compenso. Si potrebbe prevedere in questo contesto l'introduzione o il mantenimento di sistemi di remunerazione per indennizzare i titolari dei diritti del pregiudizio subito. Le differenze esistenti tra tali sistemi di remunerazione, pur incidendo sul funzionamento del mercato interno, non dovrebbero, per quanto riguarda la riproduzione analogica privata, avere un impatto significativo sullo sviluppo della società dell'informazione. La realizzazione privata di copie digitali potrà diventare una pratica più diffusa con conseguente maggiore incidenza economica. Occorrerebbe pertanto tenere debitamente conto delle differenze tra copia privata digitale e copia privata analogica. È quindi opportuno, sotto certi aspetti, operare una distinzione tra loro.
- (39) All'atto dell'applicazione dell'eccezione o della limitazione relativa alla copia privata, gli Stati membri dovrebbero tenere in debito conto gli sviluppi tecnologici ed economici, in particolare in ordine alla riproduzione digitale a fini privati ed ai sistemi di remunerazione, quando siano disponibili misure tecnologiche di protezione efficaci. Tali eccezioni o limitazioni non dovrebbero ostacolare né l'uso di misure tecnologiche, né la loro esecuzione in presenza di atti di elusione della legislazione.
- (40) Gli Stati membri possono prevedere un'eccezione o una limitazione a favore di taluni organismi senza scopo di lucro, quali per esempio le biblioteche accessibili al pubblico e le istituzioni equivalenti nonché gli archivi. Tale eccezione dovrebbe però essere limitata a determinati casi specifici contemplati dal diritto di riproduzione. Detta eccezione o limitazione non dovrebbe comprendere l'utilizzo effettuato nel contesto della fornitura «on-line» di opere o altri materiali protetti. La presente direttiva non deve pregiudicare la facoltà degli Stati membri di prevedere deroghe al diritto esclusivo di prestito nel caso di prestiti effettuati da istituzioni pubbliche, conformemente all'articolo 5 della direttiva del Consiglio 92/100/CEE, del 19 novembre 1992. È quindi opportuno incoraggiare la concessione di contratti o di licenze di tipo specifico al fine di favorire in modo equilibrato tali organismi e la realizzazione dei loro obiettivi di diffusione.
- (41) L'applicazione dell'eccezione o della limitazione per le registrazioni effimere effettuate da organismi di diffusione radiotelevisiva va intesa nel senso che i servizi di un'emittente comprendono quelli di persone che operano per conto o sotto la responsabilità di un organismo di diffusione radiotelevisiva.
- (42) Nell'applicare l'eccezione o la limitazione per finalità didattiche non commerciali e di ricerca scientifica, compreso l'apprendimento a distanza, la natura non commerciale dell'attività in questione dovrebbe essere determinata dall'attività in quanto tale. La struttura organizzativa e i mezzi di finanziamento dell'organismo di cui trattasi non costituiscono i fattori decisivi a tal fine.
- (43) È in ogni caso importante che gli Stati membri adottino tutte le opportune misure per favorire l'accesso alle opere da parte dei portatori di un handicap che impedisca di fruirne, tenendo particolarmente conto dei formati accessibili.
- (44) La facoltà di applicare le eccezioni e le limitazioni previste nella presente direttiva deve essere esercitata nel rispetto degli obblighi internazionali. Le eccezioni e le limitazioni non possono essere applicate in modo da arrecare pregiudizio agli interessi legittimi dei titolari dei diritti o da essere in contrasto con la normale utilizzazione economica delle loro opere o materiali protetti. L'introduzione di tali eccezioni o limitazioni da parte degli Stati membri deve in particolare tenere debitamente conto dell'accresciuto impatto economico che esse possono avere nel contesto del nuovo ambiente elettronico. È pertanto possibile che la portata di alcune eccezioni o limitazioni debba essere ulteriormente limitata nel caso di taluni nuovi utilizzi di opere e materiali protetti.

- (45) Le eccezioni e limitazioni di cui all'articolo 5, paragrafi 2, 3 e 4 non dovrebbero tuttavia ostacolare la definizione delle relazioni contrattuali volte ad assicurare un equo compenso ai titolari dei diritti, nella misura consentita dalla legislazione nazionale.
- (46) Il ricorso alla mediazione potrebbe aiutare utenti e titolari dei diritti a risolvere le loro controversie. La Commissione dovrebbe, in cooperazione con gli Stati membri, nell'ambito del Comitato di contatto, effettuare uno studio volto a prevedere nuovi mezzi giuridici per la risoluzione delle controversie relative al diritto d'autore e i diritti connessi.
- (47) Lo sviluppo tecnologico consentirà ai titolari dei diritti di far ricorso a misure tecnologiche per impedire o limitare atti non autorizzati dal titolare del diritto d'autore, dei diritti connessi o del diritto sui generis sulle banche dati. Esiste tuttavia il rischio di attività illegali intese a rendere possibile o a facilitare l'elusione della protezione tecnica offerta da tali misure. Per evitare soluzioni legislative frammentarie che potrebbero ostacolare il funzionamento del mercato interno è necessario prevedere una protezione giuridica armonizzata contro l'elusione di efficaci misure tecnologiche e contro la fornitura di dispositivi e prodotti o servizi a tal fine.
- (48) Una siffatta protezione giuridica dovrebbe essere accordata alle misure tecnologiche che limitano in modo efficace atti non autorizzati dai titolari del diritto d'autore, dei diritti connessi o del diritto sui generis sulle banche dati, senza tuttavia impedire il normale funzionamento delle attrezzature elettroniche ed il loro sviluppo tecnologico. Tale protezione giuridica non implica alcuna obbligazione di adeguare i dispositivi, i prodotti, le componenti o i servizi a tali misure tecnologiche, purché detti dispositivi, prodotti, componenti o servizi non rientrino nel divieto di cui all'articolo 6. Tale protezione giuridica dovrebbe rispettare il principio della proporzionalità e non dovrebbe vietare i dispositivi o le attività che hanno una finalità commerciale significativa o un'utilizzazione diversa dall'elusione della protezione tecnica. Segnatamente, questa protezione non dovrebbe costituire un ostacolo alla ricerca sulla crittografia.
- (49) La protezione giuridica delle misure tecnologiche non pregiudica l'applicazione delle disposizioni nazionali che possono vietare il possesso privato di dispositivi, prodotti o componenti per l'elusione di misure tecnologiche.
- (50) Una protezione giuridica armonizzata lascia impregiudicate le disposizioni specifiche di protezione previste dalla direttiva 91/250/CEE. In particolare essa non si dovrebbe applicare alla tutela delle misure tecnologiche usate in relazione ai programmi per elaboratore, disciplinata esclusivamente da detta direttiva. Non dovrebbe inoltre ostacolare né impedire lo sviluppo o l'utilizzo di qualsiasi mezzo atto a eludere una misura tecnologica se necessario per l'esecuzione degli atti da compiere ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, e dell'articolo 6 della direttiva 91/250/CEE. Gli articoli 5 e 6 di tale direttiva si limitano a stabilire le eccezioni ai diritti esclusivi applicabili ai programmi per elaboratore.
- (51) La protezione giuridica delle misure tecnologiche si applica senza pregiudicare l'ordine pubblico, come enunciato all'articolo 5, o la sicurezza pubblica. Gli Stati membri dovrebbero promuovere l'adozione di misure volontarie da parte dei titolari, comprese la conclusione e l'attuazione di accordi fra i titolari e altre parti interessate, per tener conto, a norma della presente direttiva della realizzazione degli obiettivi di determinate eccezioni o limitazioni previste nella normativa nazionale. Se, trascorso un congruo lasso di tempo, tali misure o accordi volontari ancora mancassero, gli Stati membri dovrebbero prendere provvedimenti adeguati affinché i titolari forniscano ai beneficiari di tali eccezioni o limitazioni i mezzi necessari per fruirne, modificando una misura tecnologica già in atto o in altro modo. Tuttavia, per scongiurare abusi relativamente alle misure prese dal titolare, anche nel quadro di un accordo, o da uno Stato membro, tutte le misure tecnologiche attuate in applicazione delle suddette misure dovrebbero godere di tutela giuridica.
- (52) Nell'applicare un'eccezione o una limitazione per riproduzioni a uso privato conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), gli Stati membri dovrebbero analogamente promuovere l'adozione di misure volontarie per realizzare gli obiettivi di tali eccezioni o limitazioni. Qualora tali misure volontarie, finalizzate a rendere possibile la riproduzione a uso privato, non siano state adottate entro un periodo di tempo ragionevole, gli Stati membri possono adottare provvedimenti per consentire che i beneficiari delle eccezioni o limitazioni in questione ne fruiscono realmente. Le misure volontarie prese dai titolari, compresi accordi fra titolari e altre parti interessate, come pure le misure prese dagli Stati membri, non impediscono ai titolari di far uso di misure tecnologiche coerenti con le eccezioni o limitazioni per riproduzioni ad uso privato previste dalla normativa nazionale conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), tenendo conto delle condizioni di equo compenso di cui a tale disposizione, paragrafo 2, lettera b), né l'eventuale differenziazione tra diverse condizioni d'uso conformemente all'articolo 5, paragrafo 5, come il controllo del numero di riproduzioni. Per scongiurare abusi relativamente alle suddette misure, tutte le misure tecnologiche di protezione dovrebbero godere di tutela giuridica.
- (53) La protezione delle misure tecnologiche dovrebbe assicurare un ambiente sicuro per la fornitura di servizi interattivi su richiesta («on-demand»), in modo tale che il fruitore possa accedere alle opere o ad altri materiali dal luogo e nel momento che ha scelto individualmente. Laddove i servizi siano regolati da accordi contrattuali, il primo ed il secondo comma dell'articolo 6, paragrafo 4, non dovrebbero applicarsi. Le forme di uso non interattivo «on-line» dovrebbero rimanere soggette a quelle disposizioni.



- (54) Sono stati fatti notevoli progressi in materia di standardizzazione internazionale dei sistemi tecnici di identificazione di opere ed altri materiali protetti in formato digitale. Dato il sempre maggiore sviluppo dei collegamenti in rete, le differenze tra le misure tecnologiche potrebbero dare luogo a un'incompatibilità di sistemi all'interno della Comunità. Dovrebbero essere incoraggiate la compatibilità e l'interoperabilità dei diversi sistemi. Sarebbe altamente auspicabile incoraggiare lo sviluppo di sistemi globali.
- (55) Lo sviluppo tecnologico agevolerà la distribuzione delle opere, in particolare in rete, il che comporterà la necessità per i titolari dei diritti di identificare meglio l'opera o i materiali protetti, l'autore dell'opera o qualunque altro titolare di diritti e di fornire informazioni sui termini e sulle condizioni di utilizzo dell'opera o di altro materiale protetto, così da rendere più facile la gestione dei diritti ad essi connessi. Si dovrebbero incoraggiare i titolari, quando mettono in rete opere o altri materiali protetti, a usare contrassegni indicanti, tra l'altro, la loro autorizzazione, oltre alle informazioni di cui sopra.
- (56) Sussiste tuttavia il rischio di attività illegali intese a rimuovere o alterare le informazioni elettroniche sul regime del diritto d'autore, apposte sull'opera ovvero a distribuire, importare a fini di distribuzione, diffondere per radio o televisione, comunicare o mettere a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state eliminate senza autorizzazione tali informazioni. Per evitare soluzioni legislative frammentarie che potrebbero ostacolare il funzionamento del mercato interno, è necessario prevedere una protezione giuridica armonizzata contro tutte queste attività.
- (57) Le predette informazioni sul regime dei diritti potrebbero, a seconda della loro configurazione, rendere al tempo stesso possibile il trattamento di dati personali riguardanti i modelli di consumo di materiale protetto da parte di singoli consumatori e pertanto consentire di registrarne il comportamento «on-line». Le misure tecnologiche in oggetto devono presentare, nelle loro funzioni tecniche, meccanismi di salvaguardia della vita privata, come previsto dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati<sup>(1)</sup>.
- (58) Gli Stati membri dovrebbero prevedere mezzi di ricorso e sanzioni efficaci contro le violazioni dei diritti e degli obblighi sanciti nella presente direttiva. Dovrebbero adottare tutte le misure necessarie a garantire l'utilizzazione dei mezzi di ricorso e l'applicazione delle sanzioni. Le sanzioni dovrebbero essere efficaci, proporzionate e dissuasive e includere la possibilità del risarcimento e/o di un provvedimento ingiuntivo e, se necessario, di procedere al sequestro del materiale all'origine della violazione.
- (59) In particolare in ambito digitale, i servizi degli intermediari possono essere sempre più utilizzati da terzi per attività illecite. In molti casi siffatti intermediari sono i più idonei a porre fine a dette attività illecite. Pertanto fatte salve le altre sanzioni e i mezzi di tutela a disposizione, i titolari dei diritti dovrebbero avere la possibilità di chiedere un provvedimento inibitorio contro un intermediario che consenta violazioni in rete da parte di un terzo contro opere o altri materiali protetti. Questa possibilità dovrebbe essere disponibile anche ove gli atti svolti dall'intermediario siano soggetti a eccezione ai sensi dell'articolo 5. Le condizioni e modalità relative a tale provvedimento ingiuntivo dovrebbero essere stabilite dal diritto nazionale degli Stati membri.
- (60) La protezione prevista dalla presente direttiva non dovrebbe ostare all'applicazione delle disposizioni di diritto nazionale o comunitario in altri settori, come la proprietà industriale, la protezione dei dati, l'accesso condizionato, l'accesso ai documenti pubblici e la norma della cronologia dell'utilizzo dei media, che possono pregiudicare la tutela del diritto di autore o dei diritti connessi.
- (61) Per conformarsi al trattato del WIPO sulle interpretazioni, le esecuzioni e i fonogrammi, la direttiva 92/100/CEE e la direttiva 93/98/CEE dovrebbero essere modificate,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPO I

**OBIETTIVO E CAMPO D'APPLICAZIONE**

*Articolo 1*

**Campo d'applicazione**

1. La presente direttiva riguarda la tutela giuridica del diritto d'autore e dei diritti connessi nell'ambito del mercato interno, con particolare riferimento alla società dell'informazione.
2. Salvo i casi di cui all'articolo 11, la presente direttiva non modifica e non pregiudica le vigenti disposizioni comunitarie in materia di:
  - a) tutela giuridica dei programmi per elaboratore;
  - b) diritto di noleggio, diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto d'autore in materia di proprietà intellettuale;
  - c) diritto d'autore e diritti connessi applicabili alla radiodiffusione via satellite e alla ritrasmissione via cavo;
  - d) durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi;
  - e) tutela giuridica delle banche dati.

<sup>(1)</sup> GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

## CAPO II

## DIRITTI ED ECCEZIONI

## Articolo 2

**Diritto di riproduzione**

Gli Stati membri riconoscono ai soggetti sotto elencati il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte:

- a) agli autori, per quanto riguarda le loro opere;
- b) agli artisti interpreti o esecutori, per quanto riguarda le fissazioni delle loro prestazioni artistiche;
- c) ai produttori di fonogrammi per quanto riguarda le loro riproduzioni fonografiche;
- d) ai produttori delle prime fissazioni di una pellicola, per quanto riguarda l'originale e le copie delle loro pellicole;
- e) agli organismi di diffusione radiotelevisiva, per quanto riguarda le fissazioni delle loro trasmissioni, siano esse effettuate su filo o via etere, comprese le trasmissioni via cavo o via satellite.

## Articolo 3

**Diritto di comunicazione di opere al pubblico, compreso il diritto di mettere a disposizione del pubblico altri materiali protetti**

1. Gli Stati membri riconoscono agli autori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi comunicazione al pubblico, su filo o senza filo, delle loro opere, compresa la messa a disposizione del pubblico delle loro opere in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente.

2. Gli Stati membri riconoscono ai soggetti sotto elencati il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la messa a disposizione del pubblico, su filo o senza filo, in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente:

- a) gli artisti interpreti o esecutori, per quanto riguarda le fissazioni delle loro prestazioni artistiche;
- b) ai produttori di fonogrammi, per quanto riguarda le loro riproduzioni fonografiche;
- c) ai produttori delle prime fissazioni di una pellicola, per quanto riguarda l'originale e le copie delle loro pellicole;
- d) agli organismi di diffusione radiotelevisiva, per quanto riguarda le fissazioni delle loro trasmissioni, siano esse effettuate su filo o via etere, comprese le trasmissioni via cavo o via satellite.

3. I diritti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si esauriscono con alcun atto di comunicazione al pubblico o con la loro messa a disposizione del pubblico, come indicato nel presente articolo.

## Articolo 4

**Diritto di distribuzione**

1. Gli Stati membri riconoscono agli autori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi forma di distribuzione al

pubblico dell'originale delle loro opere o di loro copie, attraverso la vendita o in altro modo.

2. Il diritto di distribuzione dell'originale o di copie dell'opera non si esaurisce nella Comunità, tranne nel caso in cui la prima vendita o il primo altro trasferimento di proprietà nella Comunità di detto oggetto sia effettuata dal titolare del diritto o con il suo consenso.

## Articolo 5

**Eccezioni e limitazioni**

1. Sono esentati dal diritto di riproduzione di cui all'articolo 2 gli atti di riproduzione temporanea di cui all'articolo 2 privi di rilievo economico proprio che sono transitori o accessori, e parte integrante e essenziale di un procedimento tecnologico, eseguiti all'unico scopo di consentire:

- a) la trasmissione in rete tra terzi con l'intervento di un intermediario o
  - b) un utilizzo legittimo
- di un'opera o di altri materiali.

2. Gli Stati membri hanno la facoltà di disporre eccezioni o limitazioni al diritto di riproduzione di cui all'articolo 2 per quanto riguarda:

- a) le riproduzioni su carta o supporto simile, mediante uso di qualsiasi tipo di tecnica fotografica o di altro procedimento avente effetti analoghi, fatta eccezione per gli spartiti sciolti, a condizione che i titolari dei diritti ricevano un equo compenso;
- b) le riproduzioni su qualsiasi supporto effettuate da una persona fisica per uso privato e per fini né direttamente, né indirettamente commerciali a condizione che i titolari dei diritti ricevano un equo compenso che tenga conto dell'applicazione o meno delle misure tecnologiche di cui all'articolo 6 all'opera o agli altri materiali interessati;
- c) gli atti di riproduzione specifici effettuati da biblioteche accessibili al pubblico, istituti di istruzione, musei o archivi che non tendono ad alcun vantaggio economico o commerciale, diretto o indiretto;
- d) le registrazioni effimere di opere realizzate da organismi di diffusione radiotelevisiva con i loro propri mezzi e per le loro proprie emissioni; la conservazione di queste registrazioni in archivi ufficiali può essere autorizzata, se hanno un eccezionale carattere documentario;
- e) le riproduzioni di emissioni radiotelevisive effettuate da istituzioni sociali pubbliche che perseguono uno scopo non commerciale, quali ospedali o prigionieri, purché i titolari dei diritti ricevano un equo compenso.

3. Gli Stati membri hanno la facoltà di disporre eccezioni o limitazioni ai diritti di cui agli articoli 2 e 3 nei casi seguenti:

- a) allorché l'utilizzo ha esclusivamente finalità illustrativa per uso didattico o di ricerca scientifica, sempreché, salvo in caso di impossibilità, si indichi la fonte, compreso il nome dell'autore, nei limiti di quanto giustificato dallo scopo non commerciale perseguito;
- b) quando si tratti di un utilizzo a favore di portatori di handicap, sempreché l'utilizzo sia collegato all'handicap, non abbia carattere commerciale e si limiti a quanto richiesto dal particolare handicap;

- c) nel caso di riproduzione a mezzo stampa, comunicazione al pubblico o messa a disposizione di articoli pubblicati su argomenti di attualità economica politica o religiosa o di opere radiotelevisive o di altri materiali dello stesso carattere, se tale utilizzo non è espressamente riservato, sempreché si indichi la fonte, incluso il nome dell'autore, o nel caso di utilizzo delle opere o di altri materiali in occasione del resoconto di un avvenimento attuale nei limiti di quanto giustificato dallo scopo informativo e sempreché si indichi, salvo in caso di impossibilità, la fonte, incluso il nome dell'autore;
- d) quando si tratti di citazioni, per esempio a fini di critica o di rassegna, sempreché siano relative a un'opera o altri materiali protetti già messi legalmente a disposizione del pubblico, che si indichi, salvo in caso di impossibilità, la fonte, incluso il nome dell'autore e che le citazioni siano fatte conformemente ai buoni usi e si limitino a quanto giustificato dallo scopo specifico;
- e) allorché si tratti di impieghi per fini di pubblica sicurezza o per assicurare il corretto svolgimento di un procedimento amministrativo, parlamentare o giudiziario;
- f) quando si tratti di allocuzioni politiche o di estratti di conferenze aperte al pubblico o di opere simili o materiali protetti, nei limiti di quanto giustificato dallo scopo informativo e sempreché si indichi, salvo in caso di impossibilità, la fonte, incluso il nome dell'autore;
- g) quando si tratti di un utilizzo durante cerimonie religiose o cerimonie ufficiali organizzate da un'autorità pubblica;
- h) quando si utilizzino opere, quali opere di architettura o di scultura, realizzate per essere collocate stabilmente in luoghi pubblici;
- i) in caso di inclusione occasionale di opere o materiali di altro tipo in altri materiali;
- j) quando l'utilizzo avvenga per pubblicizzare un'esposizione al pubblico o una vendita di opere d'arte, nella misura in cui ciò sia necessario alla promozione dell'avvenimento, escludendo qualsiasi altro uso commerciale;
- k) quando l'utilizzo avvenga a scopo di caricatura, parodia o pastiche;
- l) quando si tratti di utilizzo collegato a dimostrazioni o riparazioni di attrezzature;
- m) quando si utilizzi un'opera d'arte consistente in un edificio o un disegno o il progetto di un edificio con lo scopo di ricostruire quest'ultimo;
- n) quando l'utilizzo abbia come scopo la comunicazione o la messa a disposizione, a singoli individui, a scopo di ricerca o di attività privata di studio, su terminali dedicati situati nei locali delle istituzioni di cui al paragrafo 2, lettera c), di opere o altri materiali contenuti nella loro collezione e non soggetti a vincoli di vendita o di licenza;
- o) quando l'utilizzo avvenga in taluni altri casi di scarsa rilevanza in cui la legislazione nazionale già prevede eccezioni o limitazione, purché esse riguardino solo utilizzi analogici e non incidano sulla libera circolazione delle merci e dei servizi all'interno della Comunità, fatte salve le altre eccezioni e limitazioni contenute nel presente articolo.

4. Quando gli Stati membri possono disporre un'eccezione o limitazione al diritto di riproduzione in virtù dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo, essi possono anche disporre un'eccezione o limitazione al diritto di distribuzione di cui all'articolo 4 nella misura giustificata dallo scopo della riproduzione permessa.

5. Le eccezioni e limitazioni di cui ai paragrafi 1, 2, 3 e 4 sono applicate esclusivamente in determinati casi speciali che non siano in contrasto con lo sfruttamento normale dell'opera o degli altri materiali e non arrechino ingiustificato pregiudizio agli interessi legittimi del titolare.

### CAPO III

## TUTELA DELLE MISURE TECNOLOGICHE E DELLE INFORMAZIONI SUL REGIME DEI DIRITTI

### Articolo 6

#### Obblighi relativi alle misure tecnologiche

1. Gli Stati membri prevedono un'adeguata protezione giuridica contro l'elusione di efficaci misure tecnologiche, svolta da persone consapevoli, o che si possano ragionevolmente presumere consapevoli, di perseguire tale obiettivo.

2. Gli Stati membri prevedono un'adeguata protezione giuridica contro la fabbricazione, l'importazione, la distribuzione, la vendita, il noleggio, la pubblicità per la vendita o il noleggio o la detenzione a scopi commerciali di attrezzature, prodotti o componenti o la prestazione di servizi, che:

- siano oggetto di una promozione, di una pubblicità o di una commercializzazione, con la finalità di eludere, o
- non abbiano, se non in misura limitata, altra finalità o uso commercialmente rilevante, oltre quello di eludere, o
- siano principalmente progettate, prodotte, adattate o realizzate con la finalità di rendere possibile o di facilitare l'elusione di

efficaci misure tecnologiche.

3. Ai fini della presente direttiva, per «misure tecnologiche» si intendono tutte le tecnologie, i dispositivi o componenti che, nel normale corso del loro funzionamento, sono destinati a impedire o limitare atti, su opere o altri materiali protetti, non autorizzati dal titolare del diritto d'autore o del diritto connesso al diritto d'autore, così come previsto dalla legge o dal diritto sui generis previsto al capitolo III della direttiva 96/9/CE. Le misure tecnologiche sono considerate «efficaci» nel caso in cui l'uso dell'opera o di altro materiale protetto sia controllato dai titolari tramite l'applicazione di un controllo di accesso o di un procedimento di protezione, quale la cifratura, la distorsione o qualsiasi altra trasformazione dell'opera o di altro materiale protetto, o di un meccanismo di controllo delle copie, che realizza l'obiettivo di protezione.

4. In deroga alla tutela giuridica di cui al paragrafo 1, in mancanza di misure volontarie prese dai titolari, compresi accordi fra titolari e altre parti interessate, gli Stati membri prendono provvedimenti adeguati affinché i titolari mettano a disposizione del beneficiario di un'eccezione o limitazione, prevista dalla normativa nazionale in conformità dell'articolo 5,

paragrafo 2, lettere a), c), d), e), o dell'articolo 5, paragrafo 3, lettere a), b) o e), i mezzi per fruire della stessa, nella misura necessaria per poter fruire di tale eccezione o limitazione e purché il beneficiario abbia accesso legale all'opera o al materiale protetto in questione.

Uno Stato membro può inoltre adottare siffatte misure nei confronti del beneficiario di un'eccezione di una limitazione prevista in conformità dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), a meno che i titolari non abbiano già consentito la riproduzione per uso privato nella misura necessaria per poter beneficiare dell'eccezione o limitazione in questione e in conformità delle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), e paragrafo 5, senza impedire ai titolari di adottare misure adeguate relativamente al numero di riproduzioni conformemente alle presenti disposizioni.

Le misure tecnologiche applicate volontariamente dai titolari, anche in attuazione di accordi volontari e le misure tecnologiche attuate in applicazione dei provvedimenti adottati dagli Stati membri, godono della protezione giuridica di cui al paragrafo 1.

Le disposizioni di cui al primo e secondo comma del presente paragrafo non si applicano a opere o altri materiali a disposizione del pubblico sulla base di clausole contrattuali conformemente alle quali i componenti del pubblico possono accedere a dette opere e materiali dal luogo e nel momento scelti individualmente.

Quando il presente articolo si applica nel contesto delle direttive 92/100/CEE e 96/9/CE, il presente paragrafo si applica *mutatis mutandis*.

#### Articolo 7

### Obblighi relativi alle informazioni sul regime dei diritti

1. Gli Stati membri prevedono un'adeguata protezione giuridica contro chiunque compia consapevolmente senza averne diritto i seguenti atti:

- a) rimuovere o alterare qualsiasi informazione elettronica sul regime dei diritti;
- b) distribuire, importare a fini di distribuzione, diffondere per radio o televisione, comunicare o mettere a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti ai sensi della presente direttiva o del capitolo III della direttiva 96/9/CE, dalle quali siano state rimosse o alterate senza averne diritto le informazioni elettroniche sul regime dei diritti;

ove chi compie tali atti sia consapevole, o si possa ragionevolmente presumere che sia consapevole, che con essi induce, rende possibile, agevola o dissimula una violazione di diritti d'autore o diritti connessi previsti dalla legge o del diritto sui generis di cui al capitolo III della direttiva 96/9/CE.

2. Ai fini della presente direttiva, per «informazioni sul regime dei diritti» s'intende qualunque informazione fornita dai titolari dei diritti che identifichi l'opera o i materiali protetti di cui alla presente direttiva o coperti dal diritto sui generis di cui al capitolo III della direttiva 96/9/CE, l'autore o qualsiasi altro titolare dei diritti, o qualunque informazione circa i termini e le

condizioni di uso dell'opera o di altri materiali nonché qualunque numero o codice che rappresenti tali informazioni.

La disposizione di cui al primo comma si applica quando uno qualsiasi degli elementi suddetti figurino su una copia o appaia nella comunicazione al pubblico di un'opera o di uno dei materiali protetti di cui alla presente direttiva o coperti dal diritto sui generis di cui al capitolo III della direttiva 96/9/CE.

#### CAPO IV

### DISPOSIZIONI COMUNI

#### Articolo 8

### Sanzioni e mezzi di ricorso

1. Gli Stati membri prevedono adeguate sanzioni e mezzi di ricorso contro le violazioni dei diritti e degli obblighi contemplati nella presente direttiva e adottano tutte le misure necessarie a garantire l'applicazione delle sanzioni e l'utilizzazione dei mezzi di ricorso. Le sanzioni previste devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

2. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie a garantire che i titolari dei diritti i cui interessi siano stati danneggiati da una violazione effettuata sul suo territorio possano intentare un'azione per danni e/o chiedere un provvedimento inibitorio e, se del caso, il sequestro del materiale all'origine della violazione, nonché delle attrezzature, prodotti o componenti di cui all'articolo 6, paragrafo 2.

3. Gli Stati membri si assicurano che i titolari dei diritti possano chiedere un provvedimento inibitorio nei confronti degli intermediari i cui servizi siano utilizzati da terzi per violare un diritto d'autore o diritti connessi.

#### Articolo 9

### Applicazione impregiudicata di altre disposizioni legali

La presente direttiva non osta all'applicazione delle disposizioni concernenti segnatamente brevetti, marchi, disegni o modelli, modelli di utilità, topografie di prodotti a semiconduttori, caratteri tipografici, accesso condizionato, accesso ai servizi di diffusione via cavo, la protezione dei beni appartenenti al patrimonio nazionale, gli obblighi di deposito legale, le norme sulle pratiche restrittive e sulla concorrenza sleale, il segreto industriale, la sicurezza, la riservatezza, la tutela dei dati e il rispetto della vita privata, l'accesso ai documenti pubblici, il diritto contrattuale.

#### Articolo 10

### Applicazioni nel tempo

1. Le disposizioni della presente direttiva si applicano a tutte le opere e agli altri materiali protetti in essa contemplati che, alla data del 22 dicembre 2002, sono tutelati dalla legislazione degli Stati membri relativa al diritto d'autore e ai diritti connessi o rispondono ai criteri per la tutela di cui alla presente direttiva o alle disposizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

2. La presente direttiva non si applica agli atti conclusi e ai diritti acquisiti prima del 22 dicembre 2002.

### Articolo 11

#### Adeguamenti tecnici

1. La direttiva 92/100/CEE è modificata come segue:

a) l'articolo 7 è abrogato;

b) all'articolo 10, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Le limitazioni possono essere applicate solo in determinati casi speciali che non arrechino indebitamente pregiudizio ai legittimi interessi dei titolari dei diritti o siano in contrasto con il normale sfruttamento dei materiali protetti».

2. All'articolo 3 della direttiva 93/98/CEE, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. I diritti dei produttori di riproduzioni fonografiche scadono 50 anni dopo la fissazione. Tuttavia, se la riproduzione fonografica è lecitamente pubblicata durante tale periodo, i diritti scadono 50 anni dopo la data della prima pubblicazione. Se nel periodo indicato nella prima frase non sono effettuate pubblicazioni lecite e se la riproduzione fonografica è lecitamente comunicata al pubblico durante detto periodo, i diritti scadono 50 anni dopo la data di tale prima comunicazione al pubblico.

Tuttavia, se allo scadere del periodo di protezione garantito dal presente paragrafo nella versione precedente alla modifica apportata dalla direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e diritti connessi nella società dell'informazione (\*) i diritti dei produttori fonografici non sono più protetti alla data del 22 dicembre 2002 il presente paragrafo non produce l'effetto di proteggere tali diritti nuovamente.

(\*) GU L 167 del 22.6.2001, pag. 10.»

### Articolo 12

#### Disposizioni finali

1. Entro il 22 dicembre 2004, e in seguito ogni tre anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale una relazione sull'applicazione della presente direttiva, nella quale esamina, tra l'altro, in particolare, in base alle informazioni specifiche fornite dagli Stati membri, l'applicazione degli articoli 5, 6 e 8, alla luce dello sviluppo del mercato digitale. Nel caso dell'articolo 6 essa esamina in particolare se tale articolo offra un livello sufficiente di protezione e se l'uso di efficaci misure tecnologiche abbia ripercussioni negative sugli atti consentiti dalla legge. In particolare per garantire il buon funzionamento del mercato interno, conformemente all'articolo 14 del trattato, la Commissione presenta, se del caso, proposte di modifica della presente direttiva.

2. La tutela dei diritti connessi ai sensi della presente direttiva non pregiudica e non incide in alcun modo sulla tutela del diritto d'autore.

3. È istituito un comitato di contatto costituito dai rappresentanti delle autorità competenti degli Stati membri. Esso è presieduto da un rappresentante della Commissione e si riunisce su iniziativa del presidente, o su richiesta della delegazione di uno Stato membro.

4. I compiti del comitato sono i seguenti:

a) esaminare l'impatto della presente direttiva sul funzionamento del mercato interno e segnalare le eventuali difficoltà;

b) organizzare consultazioni su tutti i quesiti che sorgono dall'applicazione della presente direttiva;

c) facilitare lo scambio di informazioni sui pertinenti sviluppi della legislazione e della giurisprudenza, nonché sui pertinenti sviluppi economici, sociali, culturali e tecnologici;

d) funzionare come un foro di valutazione del mercato digitale delle opere e degli altri elementi, compresi la copia privata e l'impiego di misure tecnologiche.

### Articolo 13

#### Attuazione

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 22 dicembre 2002. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

### Articolo 14

#### Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

### Articolo 15

#### Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 22 maggio 2001.

Per il Parlamento europeo

La Presidente

N. FONTAINE

Per il Consiglio

Il Presidente

M. WINBERG

## II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

## CONSIGLIO

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 4 aprile 2001

**relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica del Cile che aggiunge all'accordo quadro di cooperazione tra la Comunità europea e gli Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra, un protocollo supplementare relativo all'assistenza amministrativa reciproca in materia doganale**

(2001/473/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, prima frase,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Per consentire l'assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale tra le due parti, come prevede l'articolo 7, paragrafo 3, dell'accordo quadro di cooperazione volto a preparare, come obiettivo finale, un'associazione di natura politica ed economica tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra <sup>(1)</sup>, è necessario aggiungere un protocollo all'accordo.
- (2) I negoziati tenuti a tal fine con il Cile hanno condotto a un accordo in forma di scambio di lettere che la Comunità ha interesse ad approvare,

DECIDE:

*Articolo 1*

È approvato a nome della Comunità l'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica del Cile che aggiunge all'accordo quadro di cooperazione un proto-

collo relativo all'assistenza amministrativa reciproca in materia doganale.

Il testo dell'accordo in forma di scambio di lettere è accluso alla presente decisione.

*Articolo 2*

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare l'accordo in forma di scambio di lettere di cui all'articolo 1 <sup>(2)</sup> allo scopo di impegnare la Comunità.

*Articolo 3*

Il presidente del Consiglio procede, a nome della Comunità, alla notifica prevista dall'accordo in forma di scambio di lettere.

Fatto a Lussemburgo, addì 4 aprile 2001.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

B. ROSENGREN

<sup>(1)</sup> GU L 42 del 16.2.1999, pag. 46.

<sup>(2)</sup> La data di entrata in vigore del prodotto in vigore del protocollo sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* a cura del segretario generale del Consiglio.

**ACCORDO**

**in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica del Cile che aggiunge all'accordo quadro di cooperazione un protocollo supplementare relativo all'assistenza amministrativa reciproca in materia doganale**

*A. Lettera della Comunità europea*

Bruxelles, addì 13 giugno 2001

Signor ...,


mi prego fare riferimento ai negoziati tra i rappresentanti della Comunità europea e della Repubblica del Cile al fine di concludere un protocollo relativo all'assistenza amministrativa reciproca in materia doganale che si aggiunge all'accordo quadro di cooperazione firmato a Firenze il 21 giugno 1996, entrato in vigore il 1° febbraio 1999.

Tale protocollo, il cui testo è allegato alla presente lettera, costituirà parte integrante del sopramenzionato accordo quadro ed entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese che segue la data in cui sarà stata notificata la conclusione delle procedure all'uopo necessarie.

Le sarei grato se volesse confermarmi l'accordo del Suo governo su quanto precede.

Voglia accogliere, Signor ..., i sensi della mia alta considerazione.

*A nome della Comunità europea*



*B. Lettera della Repubblica del Cile*

Bruxelles, addì 13 giugno 2001

Signor ...,

mi prego comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna così redatta:


«mi prego fare riferimento ai negoziati tra i rappresentanti della Comunità europea e della Repubblica del Cile al fine di concludere un protocollo relativo all'assistenza amministrativa reciproca in materia doganale che si aggiunge all'accordo quadro di cooperazione firmato a Firenze il 21 giugno 1996, entrato in vigore il 1° febbraio 1999.

Tale protocollo, il cui testo è allegato alla presente lettera, costituirà parte integrante del sopramenzionato accordo quadro ed entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese che segue la data in cui sarà stata notificata la conclusione delle procedure all'uopo necessarie.

Le sarei grato se volesse confermarmi l'accordo del Suo governo su quanto precede.»

Sono in grado di comunicarLe l'accordo del mio governo con il contenuto della Sua lettera.

Voglia accogliere, Signor ..., i sensi della mia alta considerazione.

*Per il governo della Repubblica del Cile*

\_\_\_\_\_



**PROTOCOLLO****relativo all'assistenza reciproca tra le autorità amministrative in materia doganale***Articolo 1***Definizioni**

Ai fini del presente protocollo si intende per:

«normativa doganale», qualsiasi disposizione legale o regolamentare adottata dalla Comunità o dal Cile che disciplini l'importazione, l'esportazione, il transito delle merci e la loro collocazione sotto qualsiasi altro regime o procedura doganale, comprese le misure di divieto, di restrizione e di controllo;

«autorità richiedente», l'autorità amministrativa competente, all'uopo designata da una parte contraente, che presenta una domanda di assistenza in base al presente protocollo;

«autorità interpellata», l'autorità amministrativa competente, all'uopo designata da una parte contraente, che riceve una richiesta di assistenza in base al presente protocollo;

«dati di carattere personale», tutte le informazioni relative ad una persona fisica identificata o identificabile;

«operazione contraria alla normativa doganale», qualsiasi violazione o tentativo di violazione della normativa doganale;

«informazione», tutti i dati, i documenti, le relazioni certificate conformi e le relative copie autenticate o le altre comunicazioni, indipendentemente dal supporto.

*Articolo 2***Campo di applicazione**

1. Le parti contraenti si prestano reciproca assistenza nell'ambito delle rispettive competenze, secondo le modalità e alle condizioni specificate nel presente protocollo, per garantire la corretta applicazione della normativa doganale, in particolare per prevenire, individuare e perseguire le operazioni contrarie alla normativa doganale.

2. L'assistenza nel settore doganale prevista dal presente protocollo si applica ad ogni autorità amministrativa delle parti contraenti competente per l'applicazione del protocollo. Essa non pregiudica le norme che disciplinano l'assistenza reciproca in materia penale e non si applica alle informazioni ottenute in virtù delle facoltà esercitate a richiesta dell'autorità giudiziaria, salvo nei casi in cui la comunicazione di tali informazioni sia autorizzata da tale autorità.

3. Senza pregiudizio delle disposizioni dell'articolo 10, l'assistenza che le parti contraenti si prestano nel quadro del presente protocollo, è fornita conformemente alle loro rispettive disposizioni giuridiche e normative.

4. L'assistenza in materia di riscossione di diritti, tasse o contravvenzioni non rientra nel presente protocollo.

*Articolo 3***Assistenza a richiesta**

1. A richiesta dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata fornisce a detta autorità qualsiasi informazione utile che le consenta di accertare che la normativa doganale è correttamente applicata, segnatamente le informazioni riguardanti le azioni accertate o programmate, che sono o che possono essere operazioni contrarie alla normativa doganale.

2. A richiesta dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata comunica a quest'ultima:

- a) se le merci esportate dal territorio di una delle parti contraenti sono state correttamente importate nel territorio dell'altra parte contraente, precisando, se del caso, il regime doganale applicato alle stesse;
- b) se le merci importate nel territorio di una delle parti contraenti sono state correttamente esportate dal territorio dell'altra parte, precisando, se del caso, il regime doganale applicato alle merci.

3. A richiesta dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata prende le misure necessarie, nell'ambito delle sue disposizioni legali o regolamentari, per assicurare che sia esercitata una sorveglianza:

- a) sulle persone fisiche o giuridiche nei confronti delle quali sussistono fondati motivi di ritenere che compiano o abbiano compiuto operazioni contrarie alla normativa doganale;
- b) sui luoghi in cui sono costituiti o possono essere costituiti depositi di merci a condizioni tali da far ragionevolmente ritenere che dette merci siano destinate ad essere utilizzate in operazioni contrarie alla normativa doganale;
- c) sulle merci trasportate o che possono essere trasportate a condizioni tali da far ragionevolmente ritenere che siano destinate ad essere utilizzate in operazioni contrarie alla normativa doganale;
- d) sui mezzi di trasporto che sono o possono essere utilizzati a condizioni tali da far ragionevolmente ritenere che siano destinati ad essere utilizzati in operazioni contrarie alla normativa doganale.

*Articolo 4***Assistenza spontanea**

Le parti contraenti si assistono reciprocamente di propria iniziativa e conformemente alle loro disposizioni legali e regolamentari, qualora lo ritengano necessario per la corretta applicazione della normativa doganale, in particolare fornendo le informazioni ottenute riguardanti:

- azioni che sono o che sembrano loro essere operazioni contrarie alla normativa doganale e che possono interessare l'altra parte contraente,

- nuovi mezzi o metodi utilizzati per effettuare operazioni contrarie alla normativa doganale,
- merci note per essere oggetto di operazioni contrarie alla normativa doganale,
- persone fisiche o giuridiche nei confronti delle quali sussistono fondati motivi di ritenere che siano o siano state coinvolte in operazioni contrarie alla normativa doganale,
- mezzi di trasporto per i quali vi sono fondati motivi di ritenere che siano stati, siano ovvero possano essere utilizzati in operazioni contrarie alla normativa doganale.

#### Articolo 5

##### Consegna, notifica

A richiesta dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata prende, conformemente alle disposizioni legali e regolamentari, tutte le misure necessarie per:

- consegnare tutti i documenti o
- notificare tutte le decisioni,

provenienti dall'autorità richiedente e rientranti nel campo di applicazione del presente protocollo, ad un destinatario residente o stabilito nel territorio dell'autorità richiedente.

Le domande di consegna di documenti e di notifica di decisioni devono essere presentate per iscritto nella lingua ufficiale dell'autorità interpellata o in una lingua accettabile per quest'ultima.

#### Articolo 6

##### Forma e contenuto delle domande di assistenza

1. Le domande formulate conformemente al presente protocollo sono presentate per iscritto. Esse vengono corredate dei documenti ritenuti utili per la loro evasione. Qualora l'urgenza della situazione lo esiga, possono essere accettate anche domande orali le quali, tuttavia, devono essere confermate per iscritto entro 7 giorni, altrimenti saranno considerate nulle o non avvenute.
2. Le domande presentate conformemente al paragrafo 1 contengono le seguenti informazioni:
  - a) autorità richiedente;
  - b) misura richiesta;
  - c) oggetto e motivo della domanda;
  - d) disposizioni legali e regolamentari e altre disposizioni legali in causa;
  - e) ragguagli il più possibile precisi ed esaurienti sulle persone fisiche o giuridiche oggetto d'indagine;
  - f) esposizione succinta dei fatti e delle indagini già effettuate.
3. Le domande sono presentate nella lingua ufficiale dell'autorità interpellata o in una lingua accettabile per quest'ultima. Questo requisito non si applica ai documenti di cui è corredata la domanda di cui al paragrafo 1.

4. Se la domanda non risponde ai requisiti formali di cui sopra, possono esserne richiesti la correzione o il completamento; nel frattempo possono essere disposte misure cautelative.

#### Articolo 7

##### Espletamento delle domande

1. Per evadere le domande di assistenza l'autorità interpellata procede, nell'ambito delle sue competenze e risorse, come se agisse per proprio conto o a richiesta di altre autorità della stessa parte contraente, fornendo informazioni già in suo possesso, svolgendo adeguate indagini e procedendo o facendo procedere alle indagini appropriate. La presente disposizione si applica anche alle altre autorità alle quali la domanda è stata indirizzata dall'autorità interpellata in virtù del presente protocollo qualora questa non possa agire direttamente.

2. Le domande di assistenza sono evase conformemente alle disposizioni legali o regolamentari della parte contraente interpellata.

3. I funzionari debitamente autorizzati di una parte contraente possono, d'intesa con l'altra parte contraente e alle condizioni da questa stabilite, essere presenti e ottenere negli uffici dell'autorità interpellata o di qualsiasi altra autorità interessata conformemente al paragrafo 1 informazioni sulle azioni che costituiscono o che possono costituire operazioni contrarie alla normativa doganale, che occorrono all'autorità richiedente ai fini del presente protocollo.

4. I funzionari debitamente autorizzati di una parte contraente, d'intesa con l'altra parte contraente e alle condizioni da questa stabilite, possono essere presenti alle indagini condotte sul territorio di quest'ultima.

5. La risposta alla richiesta di assistenza è inviata entro 2 mesi a partire dalla data della sua ricezione. Se l'autorità interpellata non è in grado di rispondere alla richiesta entro questo termine, essa ne informa l'autorità richiedente indicando quando prevede la data in cui le sarà possibile farlo.

#### Articolo 8

##### Forma in cui devono essere comunicate le informazioni

1. L'autorità interpellata trasmette i risultati delle indagini all'autorità richiedente per iscritto unitamente ai documenti, copie autenticate o altro materiale pertinente.
2. Tale informazione può essere computerizzata.
3. Gli originali dei documenti sono trasmessi solo a richiesta qualora siano insufficienti le copie autenticate. Gli originali sono resi appena possibile.

#### Articolo 9

##### Deroghe all'obbligo di prestare assistenza

1. L'assistenza può essere rifiutata o essere subordinata all'assolvimento di talune condizioni o esigenze qualora una parte ritenga che l'assistenza a titolo del presente accordo:

- a) possa pregiudicare la sovranità di Cile o di uno Stato membro tenuto a prestare assistenza a titolo del presente protocollo; o
- b) possa pregiudicare l'ordine pubblico, la sicurezza o altri interessi essenziali, in particolare nei casi di cui all'articolo 10, paragrafo 2; o
- c) violi un segreto industriale, commerciale o d'ufficio.

2. L'assistenza può essere rinviata dall'autorità interpellata qualora interferisca in un'indagine, in un'azione giudiziaria o in una procedura in corso. In tal caso l'autorità interpellata consulta l'autorità richiedente per stabilire se l'assistenza possa essere fornita secondo le modalità o alle condizioni che l'autorità interpellata può esigere.

3. Se l'autorità richiedente domanda un'assistenza che non sarebbe in grado di fornire se le venisse richiesta, lo fa presente nella sua domanda. Spetta quindi all'autorità interpellata decidere il seguito da dare a tale domanda.

4. Nei casi di cui ai paragrafi 1 e 2, la decisione dell'autorità interpellata e le relative motivazioni devono essere comunicate senza indugio all'autorità richiedente.

#### Articolo 10

##### Scambio di informazioni e riservatezza

1. Tutte le informazioni comunicate, sotto qualsiasi forma, ai sensi del presente protocollo sono di carattere riservatissimo o riservato, secondo le norme applicabili da ciascuna parte contraente. Esse sono coperte dal segreto d'ufficio e fruiscono della tutela accordata dalle leggi applicabili in proposito nel territorio della parte contraente che le ha ricevute e dalle corrispondenti disposizioni cui debbono conformarsi gli organi comunitari.

2. I dati di carattere personale possono essere scambiati solo se la parte contraente cui potrebbero essere destinati si impegna a proteggerli in modo almeno equivalente a quello applicabile al caso specifico nella parte contraente che li può fornire. A tal fine, le parti contraenti si comunicano le informazioni relative alle norme in esse applicabili, comprese eventualmente quelle relative al diritto vigente negli Stati membri.

3. L'utilizzazione, nell'ambito di azioni giudiziarie o amministrative promosse in seguito all'accertamento di operazioni contrarie alla normativa doganale, di informazioni ottenute in virtù del presente protocollo è considerata conforme ai fini del presente protocollo. Pertanto, le parti contraenti, nei documenti probatori, nelle relazioni e testimonianze, nonché nei procedimenti e nelle azioni penali promossi dinanzi ad un tribunale, possono utilizzare le informazioni ottenute e i documenti consultati conformemente alle disposizioni del presente protocollo. L'autorità competente che ha fornito dette informazioni o dato accesso ai documenti ne è informata.

4. Le informazioni ottenute sono utilizzate solo ai fini del presente protocollo. Una parte contraente che voglia utilizzare tali informazioni per altri fini deve ottenere l'accordo scritto

preliminare dell'autorità che le ha fornite. Tale utilizzazione è quindi soggetta a tutte le restrizioni imposte da detta autorità.

#### Articolo 11

##### Periti e testimoni

Un funzionario dell'autorità interpellata può essere autorizzato a comparire, nei limiti dell'autorizzazione concessa, in qualità di perito o testimone in azioni giudiziarie o amministrative riguardanti le materie di cui al presente protocollo e produrre oggetti, documenti ovvero loro copie autenticate che possano occorrere nel procedimento. Nella richiesta di comparizione deve essere precisato davanti a quale autorità giudiziaria o amministrativa tale funzionario deve comparire, nonché per quale causa e a quale titolo sarà ascoltato.

#### Articolo 12

##### Spese di assistenza

Le parti contraenti rinunciano reciprocamente ad ogni pretesa concernente il rimborso delle spese sostenute in virtù del presente protocollo escluse, se del caso, le spese per periti e testimoni e quelle per interpreti e traduttori che non dipendano da pubblici servizi.

#### Articolo 13

##### Applicazione

1. L'applicazione del presente protocollo è affidata, da una parte, alle autorità doganali di Cile e, dall'altra, ai competenti servizi della Commissione delle Comunità europee ed eventualmente alle autorità doganali degli Stati membri. Essi decidono in merito a tutte le misure e disposizioni pratiche necessarie per l'applicazione tenendo conto delle norme vigenti segnatamente in materia di protezione dei dati. Essi possono proporre agli organi competenti le modifiche che a loro parere dovessero essere apportate al presente protocollo.

2. Le parti contraenti si consultano e si tengono reciprocamente informate delle modalità di attuazione adottate conformemente alle disposizioni del presente protocollo. In particolare, esse si scambiano ogni anno l'elenco delle autorità competenti autorizzate ad intervenire conformemente al presente protocollo.

#### Articolo 14

##### Altri accordi

1. Tenendo conto delle competenze rispettive della Comunità e degli Stati membri, le disposizioni del presente protocollo:

- non pregiudicano gli obblighi delle parti contraenti derivanti da altri accordi o convenzioni internazionali,
- vanno considerate un complemento agli accordi di reciproca assistenza conclusi o che potranno essere conclusi tra singoli Stati membri e Cile,

— non pregiudicano le disposizioni comunitarie in materia di comunicazione tra i servizi competenti della Commissione delle Comunità europee e le autorità doganali degli Stati membri di qualsiasi informazione ottenuta nei settori contemplati dal presente protocollo che possa essere di interesse comunitario.

2. Nonostante il paragrafo 1, le disposizioni del presente protocollo prevalgono su quelle degli accordi bilaterali di reciproca assistenza conclusi o che potrebbero essere conclusi tra

singoli Stati membri e Cile, se le disposizioni di questi ultimi risultassero incompatibili con quelle del presente protocollo.

3. Per quanto riguarda le questioni relative all'applicazione del presente protocollo, le parti contraenti si consultano reciprocamente per trovare una soluzione in sede di comitato misto istituito dall'articolo 35 dell'accordo quadro di cooperazione.

4. È istituito un gruppo di lavoro per assistere il comitato misto nella gestione del presente protocollo.

---

# COMMISSIONE

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'8 maggio 2001

**relativa alla liquidazione dei conti presentati dagli Stati membri per le spese dell'esercizio finanziario 2000 finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione garanzia**

[notificata con il numero C(2001) 1192]

(2001/474/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

tuate dagli Stati membri dal 16 ottobre 1999 al 15 ottobre 2000.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1287/95 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, lettera b),

visto il regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune <sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

sentito il comitato del Fondo,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 729/70, e l'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) 1258/1999, la Commissione, sulla base dei conti annuali presentati dagli Stati membri, corredata delle informazioni necessarie per la loro liquidazione nonché della certificazione relativa alla completezza, all'esattezza e alla veridicità dei conti trasmessi e delle relazioni elaborate dagli organismi di certificazione, liquida i conti degli organismi pagatori di cui all'articolo 4, paragrafo 1, degli stessi regolamenti.
- (2) In base all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 296/96 della Commissione, del 16 febbraio 1996, relativo ai dati che devono essere forniti dagli Stati membri ed alla contabilizzazione mensile delle spese finanziate dalla sezione garanzia del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), e che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1259/1999 del Consiglio <sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2785/2000 <sup>(5)</sup>, le spese prese in considerazione per l'esercizio 2000 sono le spese effet-

- (3) Sono scaduti i termini accordati agli Stati membri per trasmettere alla Commissione i documenti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 729/70, e all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) 1258/1999 ed all'articolo 4, paragrafi 1, 3 e 4, del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 729/70 per quanto riguarda la procedura di liquidazione dei conti del FEAOG, sezione garanzia <sup>(6)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 2245/1999 <sup>(7)</sup>.

- (4) La Commissione ha verificato le informazioni trasmesse e ha comunicato agli Stati membri, entro il 31 marzo 2001, il risultato delle sue verifiche relative a tali informazioni, corredate delle modifiche necessarie.

- (5) Secondo il disposto dell'articolo 7, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 1663/95, la decisione di liquidazione dei conti di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 729/70 e all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) 1258/1999 determina, fatte salve le decisioni adottate successivamente a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera c), e dell'articolo 7, paragrafo 4, dei rispettivi regolamenti, l'importo delle spese effettuate in ciascuno Stato membro durante l'esercizio finanziario in questione e riconosciute a carico del FEAOG, sezione garanzia, sulla base dei conti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), e all'articolo 6, paragrafo 1, punto b), dei regolamenti suddetti e delle riduzioni e sospensioni di anticipi per l'esercizio in questione, comprese le riduzioni di cui all'articolo 4, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 296/96. Ai sensi dell'articolo 102 del regolamento finan-

<sup>(1)</sup> GU L 94 del 28.4.1970, pag. 13.

<sup>(2)</sup> GU L 125 dell'8.6.1995, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103.

<sup>(4)</sup> GU L 39 del 17.2.1996, pag. 5.

<sup>(5)</sup> GU L 323 del 20.12.2000, pag. 3.

<sup>(6)</sup> GU L 158 dell'8.7.1995, pag. 6.

<sup>(7)</sup> GU L 273 del 23.10.1999, pag. 5.

ziario, del 21 dicembre 1977 <sup>(1)</sup> applicabili al budget generale delle Comunità europee, modificato da ultimo dal regolamento (CE, CECA, Euratom) n. 2673/1999 <sup>(2)</sup>, il risultato della decisione di liquidazione, che costituisce l'eventuale differenza tra il totale delle spese imputate ai conti dell'esercizio in questione, in applicazione degli articoli 100 e 101, ed il totale delle spese liquidate dalla Commissione nella presente decisione, è imputato ad un unico articolo come spesa in più o in meno.

- (6) Per taluni organismi pagatori, i conti annui e la documentazione che li accompagna permettono alla Commissione di decidere sulla completezza, l'esattezza e la veridicità dei conti trasmessi. In seguito alle verifiche effettuate, alcuni dei conti trasmessi non soddisfano tali condizioni. Le relative spese non possono pertanto essere finanziate dal FEAOG, sezione garanzia. Nell'allegato I figurano gli importi liquidati per ciascuno degli Stati membri. Il dettaglio di tali importi è stato descritto nella relazione di sintesi presentata al comitato del Fondo allo stesso tempo della presente decisione.
- (7) Alla luce delle verifiche effettuate, le informazioni trasmesse da alcuni organismi pagatori richiedono ulteriori indagini e non permettono di procedere nella presente decisione alla liquidazione dei conti da questi presentati. Gli organismi pagatori interessati figurano nell'allegato II.
- (8) L'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 296/96, in combinato disposto con l'articolo 14 del regolamento (CE) n. 2040/2000 del Consiglio, del 26 settembre 2000, concernente la disciplina di bilancio <sup>(3)</sup>, prevede che il pagamento da parte degli Stati membri di spese effettuate al di là dei termini o delle scadenze prescritti comporta la riduzione degli anticipi sulle spese imputate. Tuttavia, in virtù dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 296/96, i superamenti che si verificano nel corso dei mesi di settembre e di ottobre vengono presi in considerazione al momento della decisione di liquidazione dei conti, tranne qualora possano essere constatati prima dell'ultima decisione di anticipo dell'esercizio. Una parte delle spese dichiarate da taluni Stati membri nel corso del suindicato periodo e per le misure per le quali la Commissione non ha accettato circostanze attenuanti è stata effettuata al di là dei termini o delle scadenze regolamentari. Occorre quindi che la presente decisione stabilisca le relative riduzioni. Tali riduzioni e qualsiasi altra spesa identificata come effettuata al di là dei termini o delle scadenze regolamentari saranno successivamente oggetto di una decisione a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CEE) n. 729/70 e all'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1258/1999, che stabilirà in modo definitivo le spese non ammesse al finanziamento comunitario.
- (9) La Commissione, in applicazione dell'articolo 13 della decisione 94/729/CE del Consiglio, del 31 ottobre 1994, concernente la disciplina di bilancio <sup>(4)</sup>, dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 2040/2000 e dell'articolo 4,

paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 296/96, ha ridotto o sospeso taluni anticipi mensili sulla contabilizzazione delle spese per l'esercizio 1999 e procede, nella presente decisione, alle riduzioni previste all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 296/96. Indipendentemente dalla loro liquidazione contabile nel quadro della presente decisione, le spese in questione saranno oggetto di una decisione successiva in applicazione dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CEE) n. 729/70. Alla luce di quanto sopra, al fine di evitare qualsiasi rimborso prematuro o soltanto temporaneo degli importi in questione, è opportuno di non riconoscerli nella presente decisione, con la riserva di esaminarli ulteriormente a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CEE) n. 729/70 e dell'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1258/1999.

- (10) L'articolo 7, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1663/95, prevede che gli importi che devono essere percepiti da, o pagati a, ciascuno Stato membro conformemente alla decisione di liquidazione dei conti di cui al primo comma sono determinati detraendo l'importo degli anticipi versati durante l'esercizio finanziario in causa, nella fattispecie il 2000, dalle spese riconosciute per lo stesso esercizio ai sensi del primo comma. Gli importi da percepire o da pagare sono detratti o aggiunti agli anticipi da versare nel secondo mese successivo al mese in cui viene adottata la decisione di liquidazione dei conti.
- (11) In base all'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 729/70, all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1258/1999 e all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1663/95, la presente decisione, presa sulla base di informazioni contabili, non pregiudica l'adozione di decisioni successive della Commissione in base alle quali non sono ammesse al finanziamento comunitario le spese che non sono state effettuate in conformità con le norme comunitarie,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### Articolo 1

Con l'eccezione degli organismi pagatori riferiti all'articolo 2 i conti degli organismi pagatori degli Stati membri relativi alle spese finanziate dal FEAOG, sezione garanzia, per l'esercizio finanziario 2000, liquidati dalla presente decisione, sono indicati nell'allegato I. Gli importi che devono essere percepiti da, o pagati a, ciascuno Stato membro a norma della presente liquidazione dei conti sono indicati nell'allegato I della presente decisione.

#### Articolo 2

Per l'esercizio finanziario 2000 i conti degli organismi pagatori indicati nell'allegato II sono disgiunti dalla presente decisione e saranno oggetto di una decisione successiva.

<sup>(1)</sup> GU L 356 del 31.12.1977, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 326 del 18.12.1999, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 244 del 29.9.2000, pag. 27.

<sup>(4)</sup> GU L 293 del 12.11.1994, pag. 14.

*Articolo 3*

Gli Stati membri della Comunità sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'8 maggio 2001.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

---

## Liquidazione dei conti degli organismi pagatori

Esercizio 2000

## Importo da recuperare o da pagare allo Stato membro in valuta nazionale

| SM     | Spese dell'esercizio 2000 per gli organismi pagatori presso i quali i conti sono |  | Totale a + b       | Riduzioni e sospensioni durante tutto l'esercizio | Totale tenuto conto delle riduzioni e delle sospensioni | Anticipi versati agli Stati membri nel corso dell'esercizio | Importo da recuperare (-) o da pagare (+) allo Stato membro |
|--------|--|--|--------------------|---|---|---|---|
|        | appurati   | disgiunti                                      |                    |   |   |   |   |
|        | spese dichiarate nelle dichiarazioni annuali                                     | cumulo delle spese delle dichiarazioni mensili | c = a + b          | d   | e = c + d   | f   | g = e - f   |
| AT (*) | 1 018 678 799,26   | 0,00   | 1 018 678 799,26   | 0,00  | 1 018 678 799,26  | 1 018 678 799,57  | - 0,31  |
| BE     | 38 533 547 541,00  | 0,00   | 38 533 547 541,00  | - 956 071,00                                      | 38 532 591 470,00                                       | 38 509 213 253,00   | 23 378 217,00   |
| DE     | 11 087 837 848,33  | 0,00   | 11 087 837 848,33  | - 175 918,00                                      | 11 087 661 930,33                                       | 11 090 397 880,31   | - 2 735 949,98  |
| DK     | 9 973 480 387,25   | 0,00   | 9 973 480 387,25   | - 226 961 687,66                                  | 9 746 518 699,59  | 9 746 518 699,59  | 0,00  |
| ES     | 100 232 972 425,00   | 811 730 343 369,00                             | 911 963 315 794,00 | - 1 349 447 322,00                                | 910 613 868 472,00                                      | 911 114 796 786,00  | - 500 928 314,00  |
| FI     | 4 325 759 146,21   | 0,00   | 4 325 759 146,21   | - 16 221,24                                       | 4 325 742 924,97  | 4 325 838 465,82  | - 95 540,85   |
| FR     | 59 029 243 485,38  | 0,00   | 59 029 243 485,38  | - 5 413 288,88                                    | 59 023 830 196,50                                       | 59 045 641 935,13   | - 21 811 738,63   |
| GR     | 0,00   | 889 719 853 835,00                             | 889 719 853 835,00 | - 28 084 903 742,00                               | 861 634 950 093,00                                      | 861 634 816 581,00  | 133 512,00  |
| IE     | 1 324 188 999,60   | 0,00   | 1 324 188 999,60   | - 171 166,29                                      | 1 324 017 833,31  | 1 324 137 087,23  | - 119 253,92  |
| IT (*) | 5 451 554 283,64   | 0,00   | 5 451 554 283,64   | - 390 095 793,36                                  | 5 061 458 490,28  | 5 031 866 320,07  | 29 592 170,21   |
| LU     | 832 474 469,00   | 0,00   | 832 474 469,00     | 0,00  | 832 474 469,00  | 832 474 469,00  | 0,00  |
| NL     | 3 099 027 835,42   | 0,00   | 3 099 027 835,42   | - 55 910,47                                       | 3 098 971 924,95  | 3 097 107 035,74  | 1 864 889,21  |
| PT     | 135 029 932 852,00   | 0,00   | 135 029 932 852,00 | - 4 301 296 642,00                                | 130 728 636 210,00                                      | 130 713 479 798,00  | 15 156 412,00   |
| SE     | 6 796 940 721,36   | 0,00   | 6 796 940 721,36   | 0,00  | 6 796 940 721,36  | 6 796 940 721,36  | 0,00  |
| UK     | 2 492 692 582,02   | 0,00   | 2 492 692 582,02   | - 64 846,52                                       | 2 492 627 735,50  | 2 501 771 584,05  | - 9 143 848,55  |

(\*) Per Austria e Italia tutti gli importi sono in euro. Per gli altri Stati membri tutti gli importi sono in valuta nazionale.

(1) Per il calcolo dell'importo da recuperare o da pagare allo Stato membro, l'importo in questione è, o il totale della dichiarazione annuale delle spese appurate (colonna a), o il cumulo delle dichiarazioni mensili delle spese disgiunte (colonna b).

(2) Le riduzioni e le sospensioni sono quelle prese in conto nel sistema degli anticipi, alle quali si aggiungono in particolare le correzioni per il non rispetto dei termini di pagamento constatato nel mese di settembre e ottobre 2000.



## ALLEGATO II

## Liquidazione dei conti degli organismi pagatori

## Esercizio 2000

Lista degli organismi pagatori presso i quali i conti sono stati disgiunti e saranno oggetto di una ulteriore decisione

| Stato membro | Organismi pagatori |
|--------------|--------------------|
| Spagna       | Andalucía          |
| Spagna       | Aragón             |
| Spagna       | Asturias           |
| Spagna       | Canarias           |
| Spagna       | Cantabria          |
| Spagna       | Castilla-La Mancha |
| Spagna       | Castilla y León    |
| Spagna       | Cataluña           |
| Spagna       | Extremadura        |
| Spagna       | Galicia            |
| Spagna       | La Rioja           |
| Spagna       | Madrid             |
| Spagna       | Murcia             |
| Spagna       | Navarra            |
| Spagna       | País Vasco         |
| Spagna       | Valencia           |
| Grecia       | GEDIDAGEP          |

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 12 giugno 2001

relativa all'inventario del potenziale produttivo viticolo presentato dall'Italia a norma del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio

[notificata con il numero C(2001) 1581]

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(2001/475/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo<sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 2826/2000<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 23, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1493/1999 prevede all'articolo 16 la presentazione di un inventario del potenziale viticolo. Tale presentazione deve effettuarsi prima di poter beneficiare delle misure di regolarizzazione delle superfici piantate illegalmente, dell'aumento dei diritti di impianto e del sostegno a favore della ristrutturazione e della riconversione.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1227/2000 della Commissione, del 31 maggio 2000, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio in ordine al potenziale produttivo<sup>(3)</sup>, prevede all'articolo 19 il livello dettagliato delle informazioni contenute nell'inventario.
- (3) L'Italia ha comunicato alla Commissione, con lettere in data 31 luglio 2000, 28 settembre 2000, 20 novembre 2000, 18 dicembre 2000, 12 e 29 gennaio 2001, 10, 13, 23 e 24 aprile 2001 e 2 maggio 2001, le informazioni di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1493/1999. Dall'esame di tali informazioni si constata che l'Italia ha compilato l'inventario per le regioni indicate all'articolo 1.
- (4) La presente decisione non implica il riconoscimento da parte della Commissione dell'esattezza dei dati contenuti nell'inventario ovvero della compatibilità della legislazione contemplata nell'inventario con il diritto comunitario. Essa lascia impregiudicata qualsiasi eventuale decisione della Commissione su questi punti.

- (5) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

La Commissione constata che l'Italia ha compilato l'inventario di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1493/1999 per le seguenti regioni e province autonome:

- |                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| 1. Abruzzo               | 12. Piemonte      |
| 2. Basilicata            | 13. Puglia        |
| 3. Calabria              | 14. Sardegna      |
| 4. Campania              | 15. Sicilia       |
| 5. Emilia-Romagna        | 16. Toscana       |
| 6. Friuli-Venezia Giulia | 17. Trento        |
| 7. Lazio                 | 18. Umbria        |
| 8. Liguria               | 19. Veneto        |
| 9. Lombardia             | 20. Valle d'Aosta |
| 10. Marche               | 21. Bolzano       |
| 11. Molise               |                   |

*Articolo 2*

L'Italia è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 12 giugno 2001.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU L 328 del 23.12.2000, pag. 2.<sup>(3)</sup> GU L 143 del 16.6.2000, pag. 1.

**RETTIFICHE****Rettifica del regolamento (CE) n. 1189/2001 della Commissione, del 15 giugno 2001, che fissa i dazi all'importazione nel settore dei cereali**

*(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 161 del 16 giugno 2001)*

A pagina 36, allegato I, codice NC 1001 90 99, frumento tenero di qualità media, ultima colonna:

*anziché:* «14,17»,

*leggi:* «4,17».

---

**Rettifica dell'indirizzo della Banca centrale europea, del 26 aprile 2001, relativo a un sistema di trasferimento espresso trans-europeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET) (BCE/2001/3)**

*(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 140 del 24 maggio 2001)*

Nell'intero atto giuridico e nei suoi allegati:

*anziché:* «Target»,

*leggi:* «TARGET».

A pagina 75, articolo 3, lettera d), punto 1:

*anziché:* «Target nel suo insieme rimane chiuso, oltre i sabati e le domeniche, nei giorni seguenti: Capodanno, venerdì santo e lunedì di Pasqua (conformemente al calendario adottato presso la sede della BCE), 1° maggio (giornata del lavoro), Natale e 26 dicembre.»,

*leggi:* «TARGET nel suo insieme rimane chiuso, oltre i sabati e le domeniche, nei giorni seguenti: Capodanno, venerdì santo e lunedì di Pasqua (conformemente al calendario adottato presso la sede della BCE), 1° maggio (giornata del lavoro), Natale, 26 dicembre e, nel 2001, anche il 31 dicembre.»

---